



**Comune di Serravalle Scrivia**  
**Provincia di Alessandria**

# ***Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari***

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2009

## **INDICE**

### **TITOLO I NORME GENERALI**

- Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 2 Nozione di centro abitato
- Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale
- Articolo 4 Imposta e diritti comunali

## **TITOLO II IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI – DEFINIZIONI**

- Articolo 5 Impianti pubblicitari permanenti .
- Articolo 6 Mezzi pubblicitari temporanei

Articolo 7 Altre forme di pubblicità e propaganda

### **TITOLO III IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA**

#### **CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

- Articolo 8 Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni
- Articolo 9 Piano Generale degli Impianti
- Articolo 10 Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari

#### **CAPO II - Norme comuni**

- Articolo 11 Limitazioni e divieti
- Articolo 12 Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari
- Articolo 13 Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari
- Articolo 14 Targhetta di identificazione

#### **CAPO III - Insegne di esercizio e targhe**

- Articolo 15 Norme comuni
- Articolo 16 Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2
- Articolo 17 Dimensionamento
- Articolo 18 Targhe professionali o di esercizio

#### **CAPO IV - Impianti per le affissioni**

- Articolo 19 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

### **CAPO V - Tende e bacheche**

- Articolo 20 Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda
- Articolo 21 Bacheche

#### **CAPO VI - Cartelli**

- Articolo 22 Collocazione dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari
- Articolo 23 Dimensioni dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari
- Articolo 24 Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

#### **CAPO VII - Preinsegne e pubblicità di servizio**

- Articolo 25 Preinsegne e pubblicità direzionale
- Articolo 26 Impianti pubblicitari di servizio
- Articolo 27 Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio

#### **CAPO VIII - Mezzi pubblicitari temporanei**

- Articolo 28 Striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne
- Articolo 29 Pubblicità fonica

#### **CAPO IX - Pubblicità con e su automezzi**

- Articolo 30 Pubblicità sui veicoli
- Articolo 31 Pubblicità con veicoli
- Articolo 32 Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati

#### **CAPO X - Altre forme di pubblicità e propaganda**

- Articolo 33 Gazebo e ombrelloni
- Articolo 34 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante
- Articolo 35 Farmacie
- Articolo 36 Pubblicità nelle edicole
- Articolo 37 Volantinaggio e distribuzione di oggettistica
- Articolo 38 Pubblicità nei cantieri
- Articolo 39 Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso

#### **CAPO XI - Collocazione di forme pubblicitarie all'interno delle zone produttive**

- Articolo 40 Norme generali
- Articolo 41 Caratteristiche

## **TITOLO IV IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

- Articolo 42 Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 43 Classificazione del Comune
- Articolo 44 Categorie delle località e maggiorazione tariffaria
- Articolo 45 Stagione turistica - maggiorazione tariffaria

### **CAPO II - Imposta sulla pubblicità**

- Articolo 46 Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
- Articolo 47 Soggetto passivo
- Articolo 48 Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 49 Dichiarazione
- Articolo 50 Pagamento dell'imposta
- Articolo 51 Rettifica e accertamento d'ufficio

Articolo 52 Tariffe per le varie tipologie di pubblicità

Articolo 53 Riduzioni dell'imposta

Articolo 54 Esenzioni dall'imposta

### **CAPO III - Pubbliche affissioni**

Articolo 55 Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 56 Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 57 Riduzioni del diritto

Articolo 58 Esenzione dal diritto

Articolo 59 Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

### **CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio**

Articolo 60 Gestione del servizio

Articolo 61 Sanzioni tributarie e interessi

## ***TITOLO V PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI***

### **CAPO I - Disposizioni generali**

Articolo 62 Autorizzazione e quadro normativo di riferimento

Articolo 63 Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 64 Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento

### **CAPO II - Domanda e autorizzazione**

Articolo 65 Domanda di autorizzazione

Articolo 66 Domanda per impianti permanenti e relativi allegati

Articolo 67 Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati

Articolo 68 Istruttoria

Articolo 69 Nulla osta tecnico

Articolo 70 Autorizzazione ai fini ambientali

Articolo 71 Autorizzazione alla pubblicità fonica

Articolo 72 Variazione del messaggio pubblicitario

Articolo 73 Casi di esenzione dall'autorizzazione

### **CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione**

Articolo 74 Caratteristiche dell'autorizzazione

Articolo 75 Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 76 Installazione delle strutture autorizzate

Articolo 77 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 78 Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 79 Revoca e rinuncia alla autorizzazione

Articolo 80 Sospensione o modifica.

### **CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico**

Articolo 81 Corrispettivi e diritti

Articolo 82 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari

Articolo 83 Non applicabilità della tassa

### **CAPO V - Attività di controllo e sanzioni**

Articolo 84 Vigilanza e controlli

Articolo 85 Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

Articolo 86 Rimozione e sequestro di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione

Articolo 87 Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato

Articolo 88 Sanzioni

## ***TITOLO VI NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI.***

### **CAPO I - Norme transitorie**

Articolo 89 Definizione bonaria delle violazioni - Termini e modalità

Articolo 90 Repressione abusivismo

### **CAPO II - Norme finali**

Articolo 91 Entrata in vigore

Articolo 92 Norma di rinvio

Articolo 93 Adeguamento alle norme

### **CAPO III - Abrogazioni**

Articolo 94 Abrogazioni

## ***ALLEGATI AL REGOLAMENTO***

Allegato A - Planimetria

Allegato B - Tariffe imposta sulla pubblicità

## **TITOLO I** **NORME GENERALI**

### **Articolo 1** **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti da collocare, o collocati, lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche, di uso pubblico o private.
2. Esso disciplina inoltre l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché la quantificazione degli altri diritti e canoni da corrispondere per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari come definiti al Titolo II.
3. La disciplina data dal presente Regolamento si fonda sulle disposizioni a carattere generale contenute: nel D.Lgs 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni; nel D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria il Regolamento persegue lo scopo di unificare e, ove possibile, semplificare i procedimenti connessi, nell'ottica della tutela: dei valori storico-architettonici; dei tessuti edificati dell'ambiente urbano; di quelli paesaggistici del territorio comunale; armonizzando detti procedimenti con gli altri previsti dalla legislazione vigente in materia edilizia e di tutela ambientale.
5. Le norme di cui al presente piano integrano, ed in caso di contrasto, in forza del principio di specialità, sostituiscono per le parti in contrasto, le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
6. Per la pubblicità relativa alle professioni sanitarie si rimanda alla normativa specifica che ne disciplina l'esercizio (legge 5/2/92, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni)
7. La disciplina delle attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 è contenuta in un separato regolamento.
8. In caso di contrasto tra il presente regolamento e quello relativo alle sponsorizzazioni, di cui al comma precedente, prevale quest'ultimo in virtù del principio di specialità.

### **Articolo 2** **Nozione di centro abitato**

1. Ai fini del presente Regolamento si assume come nozione di "centro abitato", quella fornita dal Codice della Strada
2. Il presente Regolamento recepisce sia il centro abitato esistente nel territorio comunale, così come individuato e delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 23.05.2006 sia gli aggiornamenti che saranno effettuati successivamente.
3. Agli effetti del presente Regolamento:
  - a) per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò sia il centro abitato che le strade comunali ubicate fuori dai centri abitati;
  - b) con il termine Codice si intende fare riferimento al "Nuovo Codice della Strada";
  - c) con il termine Regolamento di Attuazione si intende fare riferimento al "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

### **Articolo 3** **Suddivisione del territorio comunale**

1. Fatta salva la suddivisione del territorio comunale stabilita all'articolo 44 ed effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93, ai fini del presente Regolamento e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti Pubblicitari" di cui all'articolo 9, il territorio del Comune di Serravalle Scrivia è suddiviso nelle seguenti zone:
  - 1 Comparto Vecchio Nucleo come individuato nella cartografia del PRG vigente;
  - 2 Nuclei di particolare interesse individuati dal PRG vigente come CRB da 1 a 16;
  - 3 Zone produttive così come individuate dal PRG vigente con esclusione di lotti isolati aventi destinazione produttiva contestualizzati in aree a diversa destinazione;
  - 4 le restanti aree
2. Per le aree sottoposte a tutela ambientale ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, ricadenti all'interno delle zone di cui al precedente comma si applicano le specifiche disposizioni, eventualmente più restrittive, dettate dal presente Regolamento.

#### **Articolo 4** **Imposta e diritti comunali**

- 1.** La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale di cui Titolo IV.
- 2.** L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari comporta altresì la corresponsione di una tassa per la concessione del suolo pubblico, quando necessaria, nonché il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e dei diritti di esame e spese di sopralluogo oltre ad eventuali garanzie come definiti e precisati nel Capo IV del Titolo V del presente Regolamento.
- 3.** Le attività di cui ai precedenti commi possono inoltre essere subordinate all'espletamento di procedure concorsuali in base alle previsioni del Titolo III e del "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari" nel qual caso i canoni ed i diritti di cui ai commi precedenti sono definiti nei relativi bandi.
- 4.** In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal Titolo V del presente Regolamento e dal D. Lgs. n. 507/1993.
- 5.** Costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale le pubbliche affissioni nelle quantità e posizioni previste sia dal Titolo V del presente Regolamento che dal "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari". Tale servizio comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente; il procedimento e le modalità sono disciplinati dal Titolo IV.

## **TITOLO II**

### **IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - DEFINIZIONI**

#### **Articolo 5**

##### **Impianti pubblicitari permanenti**

1. La pubblicità permanente è quella esposta per periodi di tempo superiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve essere effettuata utilizzando manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, aventi cioè la caratteristica di "impianto".
2. Si distinguono le seguenti tipologie di impianto:
  - a. l'insegna d'esercizio: una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di diversa natura, installata esclusivamente nella sede e/o nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce. Le caratteristiche devono essere tali da adempiere alla loro funzione esclusiva o principale che è l'identificazione immediata dell'attività svolta.  
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
  - b. le targhe professionali o d'esercizio: consistono in una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio priva di luminosità propria ed installata nella sede dell'esercizio dell'attività. Può riguardare attività professionali o di qualsiasi altro genere;
  - c. per le affissioni: quelli destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100;
  - d. le tende: manufatti mobili o semimobili rivestiti in tessuto o materiali assimilabili poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi della sede ove si svolge l'attività pubblicizzata e recanti una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
  - e. le bacheche: manufatti aventi un frontale apribile oppure realizzate "a giorno", installate a muro o collocate a terra su supporto proprio;
  - f. le iscrizioni su muro: quelle realizzate con tecniche pittoriche direttamente sull'edificio dove ha sede l'attività a cui si riferiscono;
  - g. i cartelli: manufatti, anche bifacciali, supportati da una idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Sono utilizzabili in entrambe le facciate, anche per immagini diverse e possono essere luminosi sia per luce propria, che per luce indiretta. Possono essere collocati su struttura propria (cartelli isolati), ovvero su immobili esistenti (cartelli a parete);
  - h. i cartelli a messaggio variabile: qualsiasi manufatto idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili sia meccanicamente che elettronicamente, comprensivi dei meccanismi di funzionamento. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta;
  - i. le preinsegne: costituite da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno, e finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta;
  - l. per la pubblicità di servizio: consistono in manufatti di vario genere aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "impianti pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

#### **Articolo 6**

##### **Mezzi pubblicitari temporanei**

1. La pubblicità temporanea è quella esposta o effettuata per periodi di tempo inferiori a tre mesi naturali e consecutivi e deve utilizzare mezzi o elementi che non presentano le caratteristiche di impianto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 51, comma 10, del Regolamento di Attuazione.
2. Si distinguono le seguenti tipologie:
  - a. striscione, locandina, stendardo, bandiera: elementi bidimensionali, realizzati con materiali di qualsiasi natura, purché non deperibili rapidamente, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni o spettacoli. Possono essere luminosi solo per luce indiretta;
  - b. transenne mobili: quelle recanti un supporto idoneo a recepire pubblicità effettuata con pellicole adesive o a mezzo di scritte, marchi, messaggi dipinti o impressi sul metallo;
  - c. segni orizzontali reclamistici: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici;
  - d. pubblicità fonica: la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi, di norma, finalità sociali, culturali, politiche e di interesse pubblico o collettivo;
  - e. pubblicità mediante automezzi: è quella effettuata utilizzando veicoli omologati per uso pubblicitario.
3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine generico di "mezzi pubblicitari" si devono intendere quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

## Articolo 7

### Altre forme di pubblicità e propaganda

1. La pubblicità e propaganda può essere effettuata anche con altre forme non riconducibili alle fattispecie definite negli articoli 5 e 6 ovverosia che non presentano caratteristiche peculiari di impianto. Possono avere carattere sia temporaneo che permanente.
2. Sono individuate, sostanzialmente, le seguenti forme:
  - a. la pubblicità sui veicoli: quella costituita da scritte in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simbolo o marchio;
  - b. i manifesti: elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privi di rigidità, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, di servizio o di pubblico interesse ovvero propagandistici, posti in opera su strutture murarie o su altri supporti. Non possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta;
  - c. le vetrofanie: consistono in scritte con caratteri alfanumerici completate eventualmente da simbolo o marchio su superfici in vetro, anche con pellicole adesive. È fatto divieto di realizzarle con lettere adesive precarie o disordinate;
  - d. i mezzi pittorici: messaggi pubblicitari di superficie superiore a mq 18 vincolati in sicurezza ad impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere e sono esposti per il periodo di durata del cantiere stesso fatta salva la permanenza e l'integrità delle loro caratteristiche;
  - e. gazebo o ombrelloni: manufatti con struttura portante in legno o ferro, coperti ma aperti lateralmente, destinati ad ospitare il materiale oggetto di propaganda ed eventualmente il personale addetto ad illustrare il mezzo pubblicitario oppure posizionati a servizio di bar e ristoranti. Hanno sempre carattere di temporaneità.
3. Nel prosieguo del presente Regolamento sarà data la disciplina anche per altri tipi e forme di impianti o mezzi finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabili in base alle definizioni precedenti o di quelle date negli articoli 5 e 6. In particolare sarà data la disciplina per: impianti distribuzione carburanti; farmacie; edicole; volantaggio; cantieri; nonché per la pubblicità nelle vetrine. Tali impianti o mezzi possono avere carattere di continuità e permanenza oppure temporaneo ed essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta secondo quanto sarà dettagliato nel relativo articolato normativo.
4. Nel prosieguo del presente Regolamento nel termine generico di "impianti e mezzi pubblicitari" si devono intendere inclusi anche quelli di cui al presente articolo salvo diversa specificazione.

**TITOLO III**  
**IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - NORME E DISCIPLINA**

**CAPO I – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

**Articolo 8**

**Quantità dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni**

1. La superficie complessiva dei cartelli e degli impianti di pubblicità o propaganda esposti in via continuativa da collocare nell'intero territorio comunale, è determinata nella misura massima di 3.000 metri quadrati di superficie espositiva. Da tale computo sono esclusi gli impianti, sia del pubblico servizio che dati in concessione, destinati all'affissione di manifesti;
2. La superficie della pubblicità abbinata a impianti pubblicitari di servizio di cui all'articolo 26, su spazi e aree pubbliche, è determinata in misura non superiore a 200 metri quadrati di superficie espositiva.
3. Nel territorio comunale, la superficie massima adibita all'affissione di manifesti ammonta a 300 metri quadrati complessivi ed è così ripartita:
  - a. mq 280 riservati al servizio comunale delle pubbliche affissioni, di cui almeno il 30% destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, e non oltre il 70% destinati alle affissioni di natura commerciale;
  - b. mq 20 da attribuire a soggetti privati per l'affissione diretta di manifesti e simili sugli spazi che saranno individuati dal *piano* di cui al successivo articolo 9.
4. L'ubicazione o la tipologia degli impianti di cui al comma 1 ed alla lettera b del comma 3, è definita nel Piano Generale degli Impianti, di cui all'articolo 9 (e che, nel prosieguo, per brevità, è denominato "*piano*").
5. Le caratteristiche strutturali degli impianti per l'affissione di manifesti, devono essere uniformate alle tipologie che saranno rappresentate in allegato al *piano*.
6. Le quantità di cui ai precedenti commi non sono comprensive:
  - a. delle insegne di esercizio disciplinate nel Capo III di questo Titolo;
  - b. delle targhe professionali e di esercizio di cui all'articolo 18;
  - c. della pubblicità esterna temporanea definita all'articolo 6;
  - d. di quella ammessa e consentita all'interno delle vetrine disciplinate dall'articolo 39.
7. L'Amministrazione Comunale può concedere a terzi la realizzazione di impianti pubblicitari all'interno di spazi pubblici di sua proprietà o di cui abbia piena disponibilità, non classificati come "viabilità".
8. Per gli impianti di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sostituire il corrispettivo stabilito dal regolamento sull'importo di pubblicità, una convenzione che ponga a carico del titolare dell'autorizzazione la realizzazione e/o la manutenzione periodica dello spazio correlato all'impianto, da definirsi nell'ambito della convenzione stessa; in tale caso si da luogo ad un rapporto di sponsorizzazione, normato da specifico regolamento di cui al comma 7 dell'art. 1
9. La facoltà di cui al comma 8 può essere attivata su richiesta di privati o di iniziativa propria dell'Amministrazione Comunale.
10. La durata dell'autorizzazione, nei casi di cui ai commi 8 e 9, può essere estesa dalla convenzione di cui al comma 8 in ragione delle estensioni delle superfici correlate all'impianto o al particolare pregio del progetto di realizzazione e/o manutenzione presentato; alla prima scadenza dell'autorizzazione si applica, per i successivi rinnovi, quanto previsto dall'art. 75.
11. Tutte le opere realizzate nell'ambito della convenzione di cui al comma 9, alla scadenza dell'autorizzazione, in caso di mancato rinnovo, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
12. Qualora l'iniziativa di cui al comma 9 sia assunta dall'Amministrazione Comunale, la stessa formulerà un bando di evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree, all'interno del bando saranno previsti adeguati criteri selettivi che tengano conto in via prioritaria, della localizzazione entro il territorio comunale dell'attività oggetto di pubblicità e della contiguità dell'attività economica da promuovere rispetto all'area ed in via secondaria della rilevanza occupazionale dell'attività stessa e il valore economico dell'offerta di sponsorizzazione.
13. I criteri selettivi di cui al comma precedente si intendono validi anche in caso di più richieste di privati relative alle medesime aree.

**Articolo 9**

**Piano Generale degli Impianti**

1. Il *piano* individua le posizioni per il collocamento di nuovi impianti o lo spostamento di quelli esistenti, destinati all'affissione di manifesti, sia per il pubblico servizio che da assegnare eventualmente in concessione a soggetti privati. Il *piano* determina e regola, altresì, le aree del territorio comunale ove consentire l'installazione in via continuativa su spazi pubblici, o privati anche di uso pubblico, di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda, nonché le aree in cui è possibile effettuare pubblicità sugli impianti di servizio, nel rispetto delle disposizioni, dei divieti, delle limitazioni e prescrizioni stabiliti dal presente Regolamento.
2. Sono esclusi dalla disciplina del *piano* i mezzi pubblicitari collocati nelle o sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli. In deroga al precedente comma 1, secondo periodo, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti

pubblicitari di servizio, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

3. Il *piano* dovrà tenere conto della strumentazione urbanistica vigente, sia generale che attuativa, nonché delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione oltre che di quanto disposto in via generale nei successivi articoli.

4. Il *piano* dovrà inoltre tenere conto delle seguenti condizioni e limitazioni:

a. Nel Centro Storico la pubblicità permanente, fatti salvi gli impianti per le pubbliche affissioni, è consentita solo per insegne di esercizio, targhe professionali e di esercizio, tende e bacheche;

b. Le seguenti vie: Viale Martiri della Benedicta, Via Roma e Via Berthoud; sono destinate esclusivamente agli impianti per le pubbliche affissioni;

c. Le strade ed aree da destinare all'installazione di impianti pubblicitari, fatta eccezione per le insegne di esercizio, per le targhe professionali e di esercizio e per la pubblicità temporanea, mediante procedure concorsuali sono tutte quelle escluse dalla precedente lettera a).

d. l'installazione di mezzi pubblicitari nell'ambito di impianti sportivi siano essi comunali, ancorché affidati in gestione o concessione, che privati di uso pubblico è affidata ai soggetti gestori e alle società sportive.

5. Nelle more della redazione del *piano* gli impianti esistenti negli spazi soggetti alle limitazioni di cui al quarto comma possono essere mantenuti, se regolarmente autorizzati, ma solo fino alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione decorso il quale dovranno essere rimossi.

6. Limitatamente alle aree destinate a parcheggio dalla strumentazione urbanistica, generale ed attuativa, di dimensioni superiori a 200 mq, in quelle a servizio delle attrezzature commerciali e nei parcheggi delle aree attrezzate per lo sport, individuate dal *piano*, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari, da destinarsi ad operatori privati che, previa procedura concorsuale, presentino a tal fine apposito progetto. L'installazione potrà avvenire solo dopo l'approvazione dell'Amministrazione Comunale anche in deroga ai criteri ed alle quantità stabiliti dal presente Regolamento.

7. Il *piano* è composto:

a. dagli elaborati grafici sui quali sono eventualmente dettagliate le condizioni e limitazioni di cui al precedente quarto comma o individuate le ulteriori aree di cui al precedente sesto comma. Tali elaborati individuano inoltre le diverse tipologie dei mezzi pubblicitari installabili, su spazi ed aree pubbliche o private anche di uso pubblico, nonché l'ubicazione degli ulteriori impianti per l'affissione di manifesti. Il *piano* può altresì stabilire criteri e modalità per la realizzazione di impianti a carattere unitario finalizzati ad individuare attività o servizi di interesse generale o di particolare rilevanza;

b. dalle norme tecniche di attuazione;

c. da una relazione illustrativa ed esplicativa del *piano*.

8. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Titolo, approva il *piano* degli impianti su proposta dell'ufficio di cui all'articolo 64.

9. Fino all'approvazione del *piano* le affissioni pubbliche continuano ad essere effettuate negli spazi e sui mezzi attualmente presenti nel territorio comunale.

10. In deroga a quanto disposto dal comma 1, in sede di prima applicazione, può essere approvato un progetto stralcio, previo parere dell'Area Urbanistica e Edilizia, del Comando Polizia Municipale e dell'Area Lavori Pubblici, sentito il parere, non vincolante, della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione, che riguardi prioritariamente le aree definite alla lettera b. del precedente comma 4.

## **Articolo 10**

### **Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari**

1. Per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari o per affissione di manifesti, nelle quantità stabilite dall'articolo 8, comma 1 e comma 3 lettera b), il Comune individua il contraente o l'ubicazione mediante procedure concorsuali o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia.

2. Il procedimento concerne:

a. l'individuazione del soggetto attuatore per le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1;

b. l'individuazione del soggetto attuatore e dell'ubicazione per le fattispecie di cui all'articolo 9, comma 6.

3. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre vincoli aggiuntivi.

4. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, l'eventuale canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole.

## **CAPO II - Norme comuni**

## **Articolo 11**

### **Limitazioni e divieti**

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in nessun caso può essere quella di disco e di triangolo ovvero tale da ingenerare, per colore o messaggio, confusione con la segnaletica stradale.

2. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del mezzo o impianto pubblicitario. L'uso di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ed in ogni caso deve essere evitato che il colore

utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari si identifichi con quello dei segnali stradali onde non fuorviare l'attenzione degli utenti della strada.

3. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali ai sensi del Titolo II del D. Lgs. n. 490/99 è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 157 dello stesso decreto legislativo secondo il procedimento disciplinato dal successivo articolo 70.

4. La collocazione di impianti pubblicitari sugli immobili, o in aderenza o adiacenza ad essi, sottoposti al vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490/99 è subordinata al nulla osta da parte della competente Soprintendenza.

5. Nelle zone individuate dal PRG come "aree boscate" o come "aree protette" ricadenti all'esterno del perimetro dello "spazio urbano" come risultante dallo stesso PRG, è vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, permanenti o provvisori. Il divieto non si applica alle insegne e targhe d'esercizio relative alle attività produttive e commerciali, ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché agli impianti e mezzi pubblicitari aventi finalità turistica locale o di illustrazione delle aree tutelate.

6. Non è consentito collocare impianti e mezzi pubblicitari, a carattere commerciale, in aderenza o sul muro di cinta dei cimiteri.

7. È vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di circoli o altre associazioni private.

8. È fatto divieto di collocare impianti e mezzi pubblicitari su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate di particolare pregio, elementi architettonici in genere caratterizzanti le facciate di edifici ancorché non vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. n. 490/99.

9. È vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale e impianti di illuminazione come supporti pubblicitari.

10. I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza dell'edificio interessato, purché nell'ambito della proprietà comprese le recinzioni. Tali cartelli non potranno avere una superficie per facciata superiore a mq. 6. In considerazione dei diritti di proprietà, l'autorizzazione di cui al Titolo V non è necessaria per i cartelli di dimensioni inferiori o uguali a centimetri quadrati 125.

12. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento nonché ad eventuali cedimenti del suolo ed essere saldamente ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.

13. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori di supporti appositamente predisposti.

14. Gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere posizionati in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità rispetto al senso di marcia di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

15. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari sui marciapiedi deve garantire il rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

16. Nelle aree verdi è consentita, all'interno dei centri abitati, la pubblicità relativa alla manutenzione del verde di arredo secondo la disciplina espressamente definita dall'Amministrazione Comunale.

17. È sempre vietata la collocazione di impianti per le affissioni sulle aree private.

18. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di impianti o mezzi pubblicitari occupanti suolo o spazio pubblico o aggettanti su essi, i titolari o i concessionari sono obbligati ad eseguire a loro cura e spese sia la rimozione che la ricollocazione in pristino con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove sezioni del piano stradale.

19. L'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari, salvo ove espressamente previsto, è sempre soggetta ai procedimenti di cui al Titolo V ed al pagamento dell'imposta di cui al Titolo IV.

## **Articolo 12**

### **Luminosità o illuminazione degli impianti e mezzi pubblicitari**

1. Il tipo di luminosità potrà essere:

a. con sorgente luminosa esterna purché la stessa interessi la sola insegna, non crei disturbo alla visibilità viaria e non interferisca con il sistema della pubblica illuminazione. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente dovrà essere contenuta entro l'apertura del vano porta;

b. con sorgente luminosa interna. Limitatamente alle zone 1 e 2 tale sorgente è consentita esclusivamente per le insegne collocate all'interno dell'apertura del vano porta;

c. con luce propria, mediante realizzazioni con tubi al neon o lettere singole del tipo a scatolare chiuso.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali è consentita la luminosità diretta, oltre al rispetto dei requisiti per ciascun mezzo o impianto, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

3. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

4. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile non sono consentiti all'esterno nei centri abitati, fatta eccezione per le aree a parcheggio superiori a 200 mq o aree a servizio di centri commerciali. All'interno, oltre al rispetto della specifica disciplina in materia di collocazione, devono avere un periodo di variabilità non inferiore ad un minuto se posizionati in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli.

5. La collocazione degli impianti di cui al precedente comma è soggetta alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 8 comma 1 e conseguentemente ai procedimenti di cui all'articolo 10.
6. Le insegne di esercizio od altri messaggi pubblicitari diffusi con proiettori al laser, non devono in nessun modo riflettersi su spazi ed aree pubbliche.
7. Gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accessibili, con effetto ordinato e non casuale. La loro consistenza e collocazione, quando esterna agli edifici, dovrà essere indicata negli elaborati progettuali presentati per l'autorizzazione. Il sistema di illuminazione a luce diretta, indiretta o riflessa deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.

### **Articolo 13**

#### **Impianti pubblicitari con ingombro e caratteristiche particolari**

1. L'installazione di impianti pubblicitari che presentino caratteristiche o dimensioni particolari e che non siano riconducibili alle definizioni date nel Titolo II o alle dimensioni date nel prosieguo del presente Regolamento, e che siano sostenuti da strutture infisse a terra è subordinata al rilascio:
  - a. del permesso di costruire se a carattere permanente;
  - b. dell'autorizzazione di cui al Titolo V se a carattere temporaneo previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo chiamato a svolgere le funzioni della stessa.
2. Gli impianti di cui al presente articolo, salvo diversa specifica previsione del *piano* o risultanze delle procedure concorsuali, possono essere installati su aree private solo se queste hanno una superficie libera superiore a 1.000 mq.

### **Articolo 14**

#### **Targhetta di identificazione**

1. Su ogni impianto pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, tende, targhe professionali o di esercizio, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:
  - a. l'intestazione "Comune di Serravalle Scrivia";
  - b. il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
  - c. il numero e la data dell'atto;
  - d. nome della via e numero civico e per gli impianti stradali, ove individuabile, la progressiva chilometrica;
  - e. la data di scadenza.
2. Per gli impianti pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

## **CAPO III - Insegne di esercizio e targhe**

### **Articolo 15**

#### **Norme comuni**

1. Fermo restando quanto disposto in via generale al precedente Capo II, le insegne di esercizio sono altresì soggette alla disciplina degli articoli che seguono anche in relazione alla ubicazione nelle zone definite dall'articolo 3.
2. Ai fini del presente Regolamento le "pertinenze accessorie" di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a. sono quegli spazi e quelle aree adiacenti alla sede dell'attività e posti a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata. Nel prosieguo del presente Regolamento dette pertinenze accessorie sono individuate anche come "pertinenze" o "pertinenze di esercizio".
3. Nel caso in cui gli spazi o le aree di cui al precedente comma siano pertinenti a più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
4. Per le insegne di esercizio, comunque costituite, poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, anche se in aderenza all'edificio, la distanza del massimo ingombro dalla carreggiata è stabilita in metri 1,5. La stessa distanza è stabilita per le insegne di esercizio poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati.
5. Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati esistenti e poste in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli, non sono soggette a limiti di distanza dalla carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.
6. Negli edifici dove esistano idonee ed apposite modanature per collocamento di scritte ed insegne, esse non potranno in nessun modo superare, in altezza ed in larghezza, le dimensioni individuate dall'elemento stesso.
7. In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse. Non è consentita la rimozione di inferriate di particolare fattura o pregio per ovviare a questa limitazione.
8. Le insegne a bandiera possono essere installate, in un solo esemplare, da rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici, farmacie e dagli Enti o organismi di pubblica utilità. Tali insegne possono essere altresì installate per le attività turistiche produttive o extralberghiere, con esclusione di quelle ubicate nelle zone 1 e 2. Quelle relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.
9. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a ml. 6,00. In nessun caso tali tipi di insegne potranno aggettare su suolo pubblico.

10. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, nelle luci delle finestre e sulle coperture mentre l'installazione sulle facciate è disciplinata dai successivi articoli. Sono fatte salve quelle esistenti regolarmente autorizzate che potranno essere mantenute fino al permanere dell'attività segnalata o pubblicizzata; a dette insegne si applica il disposto dell'articolo 21, comma 4.

11. Negli edifici ricadenti nella categoria speciale di cui all'art. 44, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltretutto sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

12. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 10 con esclusione per le zone 1 e 2 nelle quali si applica la specifica disciplina data dall'articolo 16.

13. Nelle zone 1 e 2 è fatto divieto di apporre le insegne d'esercizio sotto a portici e colonnati, fatta eccezione per quelle apposte direttamente sull'infisso della porta e vetrina dei locali che vi si affacciano. Nelle altre zone ed in assenza di diversa collocabilità possono essere utilizzati gli spazi tra i pilastri del porticato purché ciò avvenga in maniera unitaria ed uniforme e sia lasciata un'altezza libera di almeno metri 2,20.

14. L'installazione, anche provvisoria, di insegne d'esercizio a messaggio variabile è vietata nelle zone 1 e 2.

## **Articolo 16**

### **Collocazione e caratteristiche nelle zone 1 e 2**

1. All'interno delle zone 1 e 2 di cui all'articolo 3, oltre alle disposizioni dell'articolo 15, si applicano anche quelle di cui ai commi successivi.

2. In tali zone si dovrà tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione degli ambiti urbani ove sono collocate le attività da pubblicizzare. In particolare, tra gli ambiti in cui dovrà perseguirsi tale criterio, si individuano le piazze, gli slarghi, gli incroci principali. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. A tal fine le domande di autorizzazione riferite a detti ambiti dovranno documentare la prescritta armonizzazione.

3. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. È consentito, in tali ultimi casi, apporre vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne, anche luminose, solo all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

4. In tutti i casi in cui l'insegna può lasciare un'altezza libera di porta pari a ml. 2.20 minimi, essa dovrà essere installata nelle parte superiore dell'apertura del vano porta o vetrina. Per insegne a cassettoni dovrà essere rispettato un incasso minimo, rispetto al filo esterno del fabbricato, di 5 cm. al fine di consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura.

5. Nel caso in cui l'insegna non possa essere collocata nella parte superiore del vano porta, perché si riduce l'altezza utile di ingresso sotto la quota di ml. 2.20, sarà posta sopra di essa con una larghezza massima pari a quella dell'apertura stessa purché progettata in modo coerente alla facciata e ad eventuali preesistenze e collocata nel rispetto dei particolari architettonici dell'edificio. In tali fattispecie l'insegna non potrà essere del tipo a cassettoni.

6. Sono ammissibili insegne di esercizio realizzate a lettere singole nei seguenti materiali: ottone, bronzo, rame, e altri materiali pregiati tradizionali. Possono essere inserite nelle aperture al piano terra, ad eccezione delle finestre, nonché nei pieni murari, purché questi definiscano uno spazio adatto, senza mai interessare gli elementi architettonici o decorativi, quali cornici, bugnati, ecc.

7. Per le attività di interesse pubblico (biblioteche, musei, teatri, ecc.) possono essere previste anche soluzioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

8. Qualora per la situazione della facciata e delle aperture non sia consentita alcuna delle installazioni come in precedenza individuate le insegne potranno essere posizionate internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno ovvero sostituite con vetrofanie.

9. Qualora la realizzazione delle insegne avvenga con l'utilizzo di pannelli di fondo e supporto, a chiusura di lunette, di vetrine e sovrapporta, di imbotti, questi non potranno essere realizzati con la messa in opera di materiale riflettente, laminati metallici non verniciati, vetro a specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.

10. È vietata l'installazione di insegne d'esercizio del tipo iscrizioni su muro.

## **Articolo 17**

### **Dimensionamento**

1. Le insegne da porre in opera sopra al vano porta dovranno avere: una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa; un'altezza di norma non superiore a 40 cm., salvo i casi di posa in opera in lunette o appositi sovrapporta di dimensioni maggiori; spessore massimo pari a 8 cm. per quelle non luminose e 15 cm. per quelle luminose.

2. Le insegne a bandiera, nei casi consentiti, dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali:

a. sbalzo massimo 60 cm.;

b. altezza massima 70 cm.;

c. distacco minimo dal fronte dell'edificio 10 cm.;

d. distanza da terra al bordo inferiore pari a:

d.1 m. 3,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali;

d.2 m. 5,10 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.

## **Articolo 18**

### **Targhe professionali o di esercizio**

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed altre attività in genere è consentita solo in assenza di vetrina o in sostituzione dell'insegna di esercizio. Dette targhe devono essere collocate sulla porta o, in alternativa, anche con riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa.
2. Sono consentite nelle dimensioni massime, per singola targa, di cm 35 di base e di cm. 25 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno essere della stessa tipologia o risultare collocate in un unico porta targhe.
3. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

## **CAPO IV - Impianti per le affissioni**

### **Articolo 19**

#### **Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni**

1. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi a ciò preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.
2. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70 x 100, può essere effettuata esclusivamente negli impianti fissi per le affissioni la cui nuova o diversa collocazione, rispetto all'attuale, sarà disciplinata dal *piano* di cui all'articolo 9.
3. Gli impianti si sviluppano secondo le seguenti tipologie:
  - a. tipo "tabella";
  - b. tipo "standard";
  - c. tipo "poster";
  - d. tipo "trespolo".
4. Ove previsto dal *piano* è consentito, per gli impianti fissi "tipo tabella", la collocazione sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, purché detti impianti siano individuati e delimitati da una cornice.
5. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello per l'apposizione dei manifesti sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.
6. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni massime di ml. 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti, con coloritura diversa dalle cornici, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.
7. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o a "V" opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 70 x 100 o cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti per mezzo di viti tipo brugola dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.
8. Ogni impianto, indipendentemente dalla tipologia, dovrà essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione di ogni impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia posta, di norma, ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100.

## **CAPO V - Tende e bacheche**

### **Articolo 20**

#### **Disciplina dell'impianto pubblicitario su tenda**

1. Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.
2. La posa in opera delle tende potrà avvenire qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e in particolare quando l'intera linea d'appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi architettonici. L'apposizione della tenda non potrà occultare elementi architettonici o partiti decorativi della facciata. Nei casi di presenza di tali elementi la tenda dovrà essere collocata entro il taglio dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.
3. Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma che nel colore e materiale. Le domande di autorizzazione per tali impianti dovranno documentare il rispetto della presente disposizione.

4. Le scritte pubblicitarie sono consentite esclusivamente sulle fasce di finitura anteriore e laterali, poste in basso e con caratteri di altezza max. pari a 15 cm mentre lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i 120 cm. e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede, o spazio interdetto alla circolazione, sottostante.
5. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale ovvero ove sia prevista una fascia salvapedoni.
6. Sono vietati i teli con materiale plastico in vista sulle parti esterne.
7. Nel caso di tende aggettanti su spazi privati non sono posti limiti allo sbraccio.
8. In nessun caso la tenda potrà essere sostenuta da montanti verticali.

## **Articolo 21**

### **Bacheche**

1. Le bacheche, come definite all'articolo 5, comma 2, lettera e., sono destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti pubblici o di interesse pubblico, partiti politici e associazioni varie.
2. Le bacheche possono essere installate inoltre da attività turistico-produttive, rivendite tabacchi, ristoranti, pubblici esercizi e farmacie purché con funzione di porta menù, listino prezzi o segnalazione di turni.
3. Sui prospetti degli edifici confinanti con il suolo pubblico o di uso pubblico:
  - a. è vietato il collocamento di bacheche o vetrinette destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali;
  - b. è consentito il collocamento di bacheche o vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, in particolare per quelli dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.
4. Per le bacheche esistenti compatibili con il presente Regolamento è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria mentre per le altre è consentita la sola manutenzione ordinaria con divieto quindi della sostituzione integrale.
5. Le bacheche debbono essere collocate a muro evitando di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ed altri elementi architettonici delle facciate interessate.
6. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm 40x50x5. Dimensioni superiori sono consentite esclusivamente per i cinema teatri e per gli Enti pubblici o associazioni e partiti politici.
7. Le bacheche devono essere costruite in alluminio elettroverniciato o ferro verniciato o in acciaio inossidabile satinato.
8. Le bacheche possono essere installate anche su supporto proprio qualora:
  - a. ricadano su aree private e siano poste in essere nel rispetto della disciplina relativa ai cartelli;
  - b. ricadano su aree pubbliche e siano destinate ad informazioni di pubblico interesse, esposizione quotidiani, informazioni politiche e sindacali purché non costituiscano impedimento al transito in base alla preventiva acquisizione del parere del Servizio Tecnico;
  - c. vi sia una specifica previsione del *piano* relativa ad aree pubbliche o di uso pubblico e per la finalità di pubblicità commerciale.
9. All'interno degli spazi concessi come occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è consentita l'esposizione di un prezzario su supporto mobile dei prodotti somministrati.

## **CAPO VI - Cartelli**

### **Articolo 22**

#### **Collocazione dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Codice e dell'articolo 51 del relativo Regolamento di Attuazione fatto salvo quanto espressamente previsto dai successivi articoli per particolari luoghi e tipologie di pubblicità.
2. All'interno dei centri abitati, per le strade di tipo E) ed F) come definite dall'articolo 2 del Codice le distanze previste dall'articolo 51 del Regolamento di Attuazione sono così ridotte:
  - a. metri 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, impianti semaforici e intersezioni;
  - b. metri 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni per i quali tale distanza è ridotta a metri 20;
  - c. metri 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
  - d. per gli impianti fissi per le affissioni, quando collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, la distanza può essere anche inferiore:
    - d.1. a metri 3 dal limite della carreggiata mentre non è prevista una distanza nel caso vi sia marciapiede o struttura salvapedoni;
    - d.2. a metri 20 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari in relazione allo schema di posa dell'insieme pubblicitario che si andrà a costituire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
3. I cartelli e gli altri impianti e mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno due metri dalla carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'articolo 51, comma 6, del Regolamento di Attuazione. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, deve essere,

in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

4. Ferme restando le prescrizioni di carattere comune e quelle riferite alle singole fattispecie la collocazione dei cartelli ed altri impianti e mezzi pubblicitari deve avvenire perseguendo un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. A tal fine il *piano* potrà dettare ulteriori prescrizioni per alcune tipologie di impianti in relazione alle specifiche previsioni.

### **Articolo 23**

#### **Dimensioni dei cartelli, degli impianti e dei mezzi pubblicitari**

1. I cartelli, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno dei centri abitati non devono superare, di norma, la superficie di 6 mq., ad eccezione di quelli di cui all'articolo 13 e delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.

2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6 a 3 mq. se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro abitato, entro la distanza di Km. 5 dal cartello di indicazione del centro abitato.

3. Per quanto riguarda le insegne di esercizio, gli impianti ed i mezzi pubblicitari posti all'interno del centro abitato si applicano i limiti di superficie stabiliti dal presente Regolamento per le singole tipologie di impianto. In assenza di specifica disposizione i limiti di superficie sono quelli di cui al comma 1.

### **Articolo 24**

#### **Collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà**

1. I mezzi pubblicitari indicati agli articoli 6 e 7, se aventi carattere di provvisorietà, sono sempre autorizzati fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni indicate nell'articolo 51 del Regolamento di Attuazione quando posti all'esterno dei centri abitati o del presente Regolamento se posti all'interno dei centri abitati.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, in quanto temporanee, possono essere rilasciate anche senza l'osservanza dei limiti di distanza previsti dal presente Regolamento.

3. È vietata l'esposizione di cartelli, manifesti e mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. È altresì vietata la collocazione su piante e, di norma, su pali della pubblica illuminazione

4. È derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione per la pubblicità dei circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 64 in base alla specifica legislazione.

5. L'esposizione dei cartelli provvisori o temporanei è consentita a decorrere dal quindicesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento. La rimozione deve avvenire entro le 24 ore successive.

6. Il *piano* definisce l'ubicazione dei cartelli pubblicitari temporanei prevedendo idonei supporti mobili la cui collocazione e rimozione dovrà avvenire a cura del soggetto che effettua la pubblicità. Nelle more della redazione del *piano* e limitatamente alla pubblicità di spettacoli o di eventi sportivi o di manifestazioni promosse da enti o associazioni o patrocinate dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune ovvero a carattere politico o sindacale è consentito installare cartelli del tipo "trespolo" bifacciali, non luminosi né illuminati, solo sugli spartitraffico o sui marciapiedi delle strade di accesso al Capoluogo ed ai nuclei frazionali. L'efficacia temporale è quella data nel precedente comma 5.

7. Nel caso di installazione su marciapiedi dei mezzi di cui al comma precedente deve essere garantito il transito anche ai soggetti disabili. La collocazione deve avvenire in sicurezza sia nei confronti dei pedoni che dei veicoli a cura e spese degli installatori. Nel caso di contemporaneità di manifestazioni o eventi non saranno consentiti più di tre manufatti per ciascuna di esse.

## **CAPO VII - Preinsegne e pubblicità di servizio**

### **Articolo 25**

#### **Preinsegne e pubblicità direzionale**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di preinsegne o altri impianti pubblicitari, corredati da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dai successivi commi ed all'articolo 33, comma 5.

2. In occasione di avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, sportivo, ricreativo, politico e comunque di interesse pubblico, è consentito realizzare la pubblicità di cui al primo comma a carattere temporaneo durante la settimana precedente ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive allo stesso.

3. La rimozione dei manufatti di cui al precedente comma deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 88 a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.

5. Fatto salvo quanto demandato al *piano* in materia di installazione di preinsegne nei centri abitati, all'esterno di essi è consentita l'installazione di solo due preinsegne per ciascuna attività segnalata purché collocata anch'essa all'esterno del centro abitato.
6. Per le installazioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste per i cartelli, in materia di distanze e collocazione, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione. Nel caso di più attività segnalate nello stesso punto il supporto dovrà essere unitario.

#### **Articolo 26**

##### **Impianti pubblicitari di servizio**

1. La pubblicità sugli impianti di servizio è autorizzabile nei centri abitati nel rispetto delle prescrizioni, nonché delle deroghe, poste dal presente Regolamento, dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione all'esterno dei centri abitati. Il *piano* stabilisce le ubicazioni e, nel caso di particolari tipologie, al fine di perseguire uniformità, potrà prevedere il ricorso a procedure concorsuali.
2. Fino alla scadenza delle concessioni, convenzioni o contratti in corso di validità, la pubblicità apposta sugli impianti di servizio può essere mantenuta in deroga alle disposizioni del presente regolamento e comunque non oltre il termine ultimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le transenne parapedoni fisse, ove consentite dal *piano*, devono essere costituite da una struttura tubolare metallica continua, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare. Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la superficie di mq. 0,80.

#### **Articolo 27**

##### **Installazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio**

1. Gli impianti destinati o destinabili ad effettuare la pubblicità di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l., possono essere installati:
  - a. previa redazione di un progetto generale qualora il soggetto proponente rivesta carattere pubblico o di interesse collettivo;
  - b. secondo le previsioni del *piano* laddove si tratti di installazioni singole o puntuali da parte di soggetti privati;
  - c. previo espletamento di procedure concorsuali su iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed in tal caso anche in variante o in assenza di previsioni del *piano*.
2. Gli impianti di cui al comma precedente da installare lungo le strade o in prossimità di esse, sono relativi ad orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1,00.

<b>CAPO VIII - Mezzi pubblicitari temporanei</b>
--

#### **Articolo 28**

##### **Striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne**

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente per pubblicizzare eventi particolari, manifestazioni e spettacoli durante i 15 giorni precedenti ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive.
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative al marchio, agli enti, alle associazioni, alle ditte o agli sponsor in genere.
3. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli impianti ed altri mezzi pubblicitari sono stabilite in:
  - a. 50 metri fuori dal centro abitato;
  - b. 15 metri all'interno del centro abitato.
4. Gli striscioni possono essere utilizzati solo per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico o collettivo o comunque patrocinate da Enti Pubblici mentre gli altri mezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati anche per pubblicizzare iniziative commerciali quali il lancio di prodotti, l'apertura di nuove attività, i saldi e le vendite promozionali.
5. In ogni caso il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.
6. La collocazione di bandiere, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33, può avvenire solo su suolo privato pertinente all'attività o alla manifestazione pubblicizzata purché non impedisca la visibilità della segnaletica nel senso di marcia.
7. La rimozione dei manufatti oggetto del presente articolo deve avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 88 a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.
8. È consentito l'utilizzo di transenne mobili di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b. recanti messaggi pubblicitari, anche commerciali, durante lo svolgimento di manifestazioni che ne richiedano l'uso. L'installazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive; decorse queste ultime la rimozione deve avvenire a cura del soggetto che le ha posizionate. La mancata rimozione è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 88.

**Articolo 29**  
**Pubblicità fonica**

1. Nei centri abitati, previa autorizzazione, è consentita la diffusione sonora da autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché di quelli promossi o patrocinati dal Comune.
2. La pubblicità fonica non è soggetta ad autorizzazione quando viene disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco quale autorità sanitaria o di protezione civile. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 del Regolamento di Attuazione in materia di propaganda elettorale.
3. La pubblicità fonica è altresì consentita anche a fini commerciali limitatamente alla pubblicizzazione di eventi particolari nonché per le attività artigianali e commerciali svolte in forma ambulante. Nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il percorso con relativi orari al fine di evitare il sovrapporsi di diverse pubblicità.
4. La pubblicità fonica è comunque vietata:
  - a. in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
5. La pubblicità fonica può essere autorizzata:
  - a. nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
  - b. nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, politico, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Ulteriori limitazioni in occasioni, orari o periodi particolari possono essere disposte con provvedimento motivato del Dirigente.
7. In ogni caso la pubblicità fonica deve rientrare entro i limiti massimi di esposizione al rumore, ridotti del dieci per cento, stabiliti dalla normativa vigente.

<b>CAPO IX - Pubblicità con e su automezzi</b>
--

**Articolo 30**  
**Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità effettuata con i mezzi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a., ancorché effettuata per conto terzi, non è soggetta ad autorizzazione ma solo alle limitazioni contenute nei commi 4, 5 6 e 7 dell'articolo 57 del Regolamento di Attuazione ed al pagamento dell'imposta, ove dovuto.
2. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati.

**Articolo 31**  
**Pubblicità con veicoli**

1. È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata, anche in via temporanea o provvisoria, mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende. Il divieto opera sia nel caso che i veicoli siano in sosta, anche su area privata, che in movimento.
2. È inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.
3. È consentita la pubblicità effettuata con autoveicoli per uso speciale così classificati dall'articolo 54, comma 1, lettera g), del Codice ed appositamente omologati a tal fine; la pubblicità è altresì consentita mediante le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante su aree pubbliche o di uso pubblico.
4. Agli autoveicoli di cui al comma precedente non è consentita la sosta in alcun tipo di area, pubblica o privata, ivi incluse quelle a ciò destinate mentre è consentita la fermata, in siti non vietati, per non oltre 15 minuti ed a condizione che l'operatore non abbandoni il veicolo che non dovrà essere di ostacolo al traffico. Qualora la sosta sia necessaria dovrà essere occultato, a cura dell'operatore, il messaggio pubblicitario comunque costituito.
5. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si estende ai veicoli speciali di cui al comma 3, con riferimento alle vendite straordinarie di cui alla specifica legislazione ed a quelli degli spettacoli circensi e dei Luna Park nonché ai messaggi relativi all'attività politica e sindacale.
6. I divieti di cui al presente articolo sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica.
7. È consentita, in ogni caso, la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a due metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel relativo Regolamento di Attuazione.
8. È consentita la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea mentre per i taxi si applicano le disposizioni dell'articolo 57, comma 3, del Regolamento di Attuazione.
9. Il mancato rispetto delle limitazioni e condizioni poste dal presente articolo oltre alle sanzioni previste dal Codice, dal Regolamento di Attuazione e dal D. Lgs. n. 507/93 per le specifiche fattispecie, comporta anche l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 88.

## **Articolo 32**

### **Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati**

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione solo nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari estranei alla manifestazione. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

## **CAPO X - Altre forme di pubblicità e propaganda**

## **Articolo 33**

### **Gazebi e ombrelloni**

1. I manufatti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e. possono essere installati sia su aree private che su aree pubbliche o di uso pubblico secondo la disciplina data nei commi seguenti.
2. L'installazione su area privata è consentita solo nel caso si tratti di pertinenze, come definite all'articolo 15, comma 2, di insediamenti produttivi o commerciali nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 28, comma 1. Su detti manufatti può essere installata la sola pubblicità relativa all'iniziativa e/o al soggetto promotore o attuatore.
3. L'installazione su aree pubbliche, con il pagamento della relativa tassa, può avvenire solo previo parere favorevole del Servizio Tecnico e del Comando Polizia Municipale e limitatamente a manifestazioni di carattere comunale o sovracomunale ovvero con il patrocinio di enti pubblici. I limiti temporali sono quelli stabiliti dall'articolo 28, comma 1.
4. Nelle fattispecie di cui al comma precedente è consentita la contestuale installazione di altri mezzi pubblicitari, purché contenuti nell'area concessa, nonché delle eventuali preinsegne che possono essere installate anche in deroga al disposto dell'articolo 25, comma 1, stante il carattere di provvisorietà.
5. L'installazione su aree pubbliche o di uso pubblico è altresì consentita per funzioni connesse alle attività di ristorazione e di pubblici esercizi. In tali casi è consentita anche l'installazione di altri manufatti, contestualizzati nell'installazione e finalizzati, oltre che a delimitare lo spazio concesso, anche a recare messaggi pubblicitari relativi all'attività svolta ed ai prodotti commercializzati.
6. La validità temporale per l'installazione dei manufatti di cui al precedente comma è quella stabilita nel provvedimento di autorizzazione o di concessione del suolo pubblico. In ogni caso l'autorizzazione all'installazione iniziale è subordinata alla presentazione di un progetto che dovrà ottenere anche il parere favorevole della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione che si dovrà esprimere ogni qualvolta vengano proposte variazioni che l'ufficio di cui all'articolo 64 ritenga significative.

## **Articolo 34**

### **Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e rifornimento carburante**

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna d'esercizio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti; l'insegna d'esercizio può essere composta anche dal solo marchio. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.
2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi quali ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina Verde, devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine. Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione in riferimento ai limiti di superficie di cui al presente articolo.
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine dell'area di proprietà o concessa e sono soggetti alle altre prescrizioni o limitazioni poste dal presente Regolamento in relazione alla tipologia del mezzo o impianto pubblicitario.
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso», vanno esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti sia privata che data in concessione.
5. L'esposizione pubblicitaria temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del Regolamento di Attuazione.
6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi o temporanei, non potrà superare l'otto per cento (8%) della superficie dell'area della stazione di servizio.
7. All'esterno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

## **Articolo 35**

### **Farmacie**

1. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio, come definite all'articolo 15, comma 2, delle Farmacie, oltre alle insegne di esercizio, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa per la quale è derogabile il rispetto delle distanze minime di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice.
3. È altresì consentita la pubblicità disciplinata dall'articolo 39.

**Articolo 36**  
**Pubblicità nelle edicole**

1. Nelle edicole la pubblicità di quotidiani, periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione nelle forme della sopraelevazione del manufatto.
2. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà o all'interno di quelle concesse in plateatico.

**Articolo 37**  
**Volantinaggio e distribuzione di oggettistica**

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitato in forma ambulante ovvero da automezzi e da aeromobili in movimento.
2. È consentita la distribuzione manuale, ambulante o da posti fissi, di volantini di tipo commerciale o di oggettistica pubblicitaria purché gli stessi riportino il messaggio: *“Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra - Usate gli appositi contenitori - Grazie”*.
3. È consentita, previa autorizzazione, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.
4. È ammessa la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno dei fabbricati privati o con collocazione in appositi contenitori esterni, senza depositare i volantini all'ingresso degli stessi e nelle aree di pubblico passaggio.
5. Sono escluse le comunicazioni effettuate da Enti pubblici o aziende erogatrici di pubblici servizi per motivi di pubblico interesse.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.04.1975 nr. 130 e s.m.i..

**Articolo 38**  
**Pubblicità nei cantieri**

1. All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, devono avere una superficie per facciata non superiore a 5 metri quadrati con esclusione del cartello di cantiere previsto dalla vigente legislazione.
2. Nel centro storico i cartelli suddetti debbono avere una composizione ordinata ed essere possibilmente accorpati. In ogni caso debbono essere posizionati in sicurezza sia nei confronti degli operatori del cantiere sia rispetto al transito sottostante.
3. Sulle pareti delle armature gravanti sul suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, e recinti connessi, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti.
4. A tale scopo tutti i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune per la realizzazione di staccionate ed armature su suolo pubblico o con esso confinanti si intendono comprensivi della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna fino all'altezza di tre metri da destinare alle pubbliche affissioni.
5. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, l'esposizione di messaggi pubblicitari è consentita su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza oppure mediante mezzi pittorici di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d.
6. Nell'ambito del Centro Storico l'esposizione di messaggi pubblicitari di cui al comma precedente è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori. Le predette rappresentazioni saranno da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari. Il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.
7. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare la durata dei lavori e dovrà essere rimossa prima o contestualmente all'ultimazione degli stessi. Il messaggio deve restare uguale per l'intero periodo autorizzato. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.
8. Il rilascio dell'autorizzazione al collocamento dei messaggi pubblicitari di cui al presente articolo è subordinato alle valutazioni del Servizio Ufficio Tecnico del Traffico che esprimerà il proprio parere in riferimento alle norme del Codice. L'autorizzazione non si rende necessaria per i cartelli di cui al comma 1.

**Articolo 39**  
**Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso**

1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocati direttamente sui vetri o all'interno delle vetrine, non deve superare, unitariamente o nel complesso, il 25% della superficie di ogni vetrina o porta d'ingresso; misura elevabile al 40% in occasione di particolari eventi e fatta eccezione per ulteriori limitazioni stabilite dalla specifica legislazione in materia di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Tali percentuali si intendono riferite alla sola superficie della o delle vetrine.
2. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale o sindacale delle categorie commerciali, possono essere collocati anche nelle vetrine e porte d'ingresso nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.
3. È soggetta ad autorizzazione la diffusione di messaggi, di qualunque natura, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine.

4. È altresì soggetto ad autorizzazione il supporto utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività. Per tali fattispecie sono derogabili i limiti espositivi stabiliti dal comma 1.

## **CAPO XI - Collocazione di forme pubblicitarie all'interno delle zone produttive**

### **Articolo 40**

#### **Norme generali**

1. All'interno delle zone produttive di cui al punto 3 del comma 1 dell'articolo 3, è ammessa l'installazione delle insegne di esercizio, delle preinsegne, dei cartelli, dei cartelli a messaggio variabile, dei segni orizzontali reclamistici e dei mezzi pubblicitari esterni temporanei, nelle modalità di seguito specificate.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

### **Articolo 41**

#### **Caratteristiche**

1. Nelle zone produttive, come individuate nel precedente articolo, i cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei vani delle aperture, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.
2. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo unitario nel rispetto della tipologia della facciata ovvero degli elementi che la caratterizzano.
3. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 64 del presente Regolamento, ha facoltà di imporre condizioni e limitazioni in merito al posizionamento ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari da autorizzare.
4. Sulle pareti delle facciate può essere proposta l'esecuzione di pitture murali anche di grande formato ed a contenuto commerciale, da sottoporre al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.
5. Gli impianti pubblicitari previsti sulla copertura dovranno avere un'altezza massima di norma pari a metri 2,00 e potranno riguardare anche più attività purché svolte nel medesimo edificio ma nel rispetto della stessa altezza e potranno essere luminose o illuminate indirettamente. Nel caso di altezze superiori o di diversa composizione il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere, vincolante, della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

**TITOLO IV**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
**CAPO I - Disposizioni generali**

**Articolo 42**

**Finalità e ambito di applicazione**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente a un'imposta ovvero a un diritto a favore del Comune stesso ai sensi del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente Titolo:
  - a. con il termine Decreto si intende fare riferimento al Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b. con il termine Comune si intende far riferimento anche al concessionario nel caso di affidamento esterno.

**Articolo 43**

**Classificazione del Comune**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione, il Comune di Serravalle Scrivia appartiene, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, alla quinta classe, in base alla popolazione residente.

**Articolo 44**

**Categorie delle località e maggiorazione tariffaria**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: *speciale* (CS) e *normale* (CN):
  - Categoria speciale*: appartengono ad essa le località comprese nella planimetria di delimitazione territoriale allegata alla presente come allegato "A"; ai fini del presente articolo la validità di tale delimitazione dovrà avvenire mediante approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia
  - Categoria normale*: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale.Nell'ambito della categoria speciale le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento sia agli effetti dell'imposta di pubblicità che dei diritti di affissione. Il territorio ricadente nella categoria speciale è quello individuato nella planimetria che si allega al presente Regolamento come allegato "A".
2. La superficie complessiva inclusa in detto comprensorio, non supera il 35 per cento della superficie del territorio comunale. La restante parte del territorio comunale non compresa nella *categoria speciale* è da considerarsi *categoria normale*.

**Articolo 45**

**Stagione turistica - maggiorazione tariffaria**

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, applica per il periodo di mesi quattro, una maggiorazione del 50% delle tariffe. Detta maggiorazione attiene:
  - a. la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15 del decreto;
  - b. limitatamente a quelle di carattere commerciale e per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del decreto.

**CAPO II - Imposta sulla pubblicità**

**Articolo 46**

**Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità**

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi visibile o percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**Articolo 47**

**Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta e delle sanzioni previste sia dalla legislazione vigente che dal presente Regolamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Articolo 48**

**Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali o polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

#### **Articolo 49**

##### **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 47 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e gli estremi dell'autorizzazione ove dovuta.
2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati anche in via telematica.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d'anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta ha valore per l'anno successivo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Il Comune effettua il controllo sui contenuti delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/00 su un campione significativo di almeno il 20%.
7. La mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione, ove dovuta, deve essere comunicata all'ufficio di cui all'articolo 64 per l'attivazione dei conseguenti procedimenti sanzionatori.

#### **Articolo 50**

##### **Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità, stabilito dalla legge al 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di gestione affidata all'esterno, al Concessionario.
3. È consentito l'utilizzo di altre modalità di pagamento ove previste dal regolamento Generale delle Entrate. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo 49. Per i pagamenti di cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del DPR 28/1/88, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione; si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.
6. Il rimborso va richiesto entro il termine di due anni. Tale termine decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
7. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni del demanio comunale o del patrimonio indisponibile, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione ferma restando la necessità dell'atto autorizzatorio.

#### **Articolo 51**

##### **Rettifica e accertamento d'ufficio**

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati: il soggetto passivo di cui all'articolo 47; le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario; l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi; il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Deve inoltre essere indicato inoltre il termine entro il quale può essere prodotto ricorso e l'organo al quale il ricorso stesso deve essere diretto, salva sempre l'applicazione dell'autotutela come prevista e disciplinata dal Regolamento Generale delle Entrate.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

#### **Articolo 52**

##### **Tariffe per le varie tipologie di pubblicità**

1. Le tariffe vigenti nel Comune per le varie tipologie di pubblicità sono deliberate annualmente dal competente organo.

#### **Articolo 53**

##### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Articolo 54**

##### **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno o sulle facciate esterne dei locali o impianti di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- l. la pubblicità attivata tra privati e le società sportive e/o associazioni senza fine di lucro, operanti nel territorio comunale.

### **CAPO III - Pubbliche affissioni**

#### **Articolo 55**

##### **Servizio delle pubbliche affissioni**

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità

istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## **Articolo 56**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto è quella espressamente indicata nel prospetto già allegato B.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
4. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici tenuti al rispetto della normativa di contabilità generale dello Stato.
5. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la commissione si intende perfetta solo con l'esibizione dell'attestato di versamento, che comprovi la contestualità richiesta dall'articolo 19, comma 7, del decreto. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità in materia di dichiarazione e accertamento si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di affissione.
6. Per la riscossione coattiva e per i rimborsi si applicano le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità all'articolo 50, commi 5, 6 e 7.

## **Articolo 57**

### **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto;
  - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. per gli annunci mortuari.

## **Articolo 58**

### **Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, quando esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
  - c. i manifesti dello Stato, della regione e della provincia in materia di tributi;
  - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, di elezioni politiche ed amministrative;
  - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dalla Regione o dallo Stato anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

## **Articolo 59**

### **Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno il Comune, su richiesta del committente, deve rendergli disponibile l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
4. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. In tali casi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso le metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio ove va presentata la commissione per l'affissione devono essere esposti, per la pubblica consultazione: le tariffe del servizio; l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; il registro cronologico delle commissioni.

10. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli spazi appositamente predisposti dal Comune.

#### **CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio**

##### **Articolo 60**

##### **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni nonché l'applicazione dei relativi diritti e dell'imposta di pubblicità possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

a. in forma diretta;

b. previa verifica della convenienza tecnica ed economica, tramite affidamento a soggetto esterno, in base alla normativa vigente.

##### **Articolo 61**

##### **Sanzioni tributarie e interessi**

1. Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO V**  
**PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI**  
**CAPO I - Disposizioni generali**

**Articolo 62**

**Autorizzazione e quadro normativo di riferimento**

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, anche all'interno di aree private, pubbliche o soggette ad uso pubblico, con riferimento all'intero territorio comunale, ed il connesso regime sanzionatorio.
2. I riferimenti normativi sono dati dal D. Lgs. 15/9/93, n. 507, dal D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 63**

**Presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione.**

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi di esenzione espressamente indicati nell'articolo 73.
2. Nel caso di installazione all'esterno dei centri abitati, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo le attribuzioni stabilite dalla legislazione vigente.
3. All'interno dei centri abitati, di cui all'articolo 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada che deve essere allegato alla domanda di cui all'articolo 65.

**Articolo 64**

**Competenza al rilascio e responsabilità del procedimento**

1. La competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni ed all'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, oggetto del presente Titolo viene stabilita con appositi provvedimenti di un unico Servizio. In sede di prima applicazione la competenza di entrambi i procedimenti viene attribuita al Servizio Tecnico Lavori Pubblici che si avvale della collaborazione del Servizio Tecnico Urbanistico e del Comando Polizia Municipale anche ai fini dell'esecuzione delle rimozioni e della conservazione del materiale rimosso.
2. Il Responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio e di quello sanzionatorio è individuato con atto del Dirigente dell'Area competente.
3. Il provvedimento autorizzatorio è unico e comprende anche la determinazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Il Responsabile del procedimento acquisisce anche i pareri interni dei vari uffici ed organismi comunali quando questi siano previsti dal presente Regolamento.

**CAPO II - Domanda e autorizzazione**

**Articolo 65**

**Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per l'esposizione o l'effettuazione della pubblicità, sia temporanea che permanente, con i mezzi o gli impianti comunque definiti dal presente Regolamento da collocare: in luoghi pubblici o da essi visibili; in aree private, ove consentito; in quelle private soggette all'uso pubblico o di pubblico transito o che assolvono standard pubblici; per la pubblicità fonica; per ogni altra fattispecie espressamente prevista dal presente Regolamento.
2. La domanda, in bollo, deve essere rivolta all'ufficio preposto e deve indicare il tipo di pubblicità ed il periodo di svolgimento o esposizione nonché le dimensioni e l'ubicazione del mezzo o impianto finalizzato ad effettuare la pubblicità come meglio precisato nei successivi articoli. L'ufficio di cui all'articolo 64 può predisporre specifica modulistica che diviene obbligatoria dopo la sua emanazione.
3. Con la modulistica di cui al comma precedente possono essere apportate integrazioni o variazioni a quanto previsto nei successivi articoli 66 e 67 il cui contenuto è prescrittivo solo fino all'adozione della specifica modulistica.
4. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui la pubblicità rientri nelle situazioni di esenzione dall'imposta di cui all'articolo 54 ovvero nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73.
5. Qualora dalla documentazione allegata alla domanda risultasse l'avvenuta installazione o effettuazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni fatta salva la possibilità di rilasciare il provvedimento a sanatoria nel caso di conformità alla disciplina vigente.

6. La domanda deve essere presentata anche nel caso di spostamento o sostituzione di impianti o mezzi pubblicitari con altri aventi stesse caratteristiche e tipologia prescindendo dall'allegare la prevista documentazione se già in atti a seguito della precedente domanda di autorizzazione.
7. Nel caso in cui l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario comporti l'occupazione del suolo pubblico la domanda deve riguardare anche tale fattispecie ed esplicitare, ove necessario, lo spazio richiesto e la sua qualificazione e quantificazione.
8. Per le domande di rinnovo dell'efficacia dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 75.

## **Articolo 66**

### **Domanda per impianti permanenti e relativi allegati**

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere riportati:
  - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
  - b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c. la sommaria descrizione dell'impianto e la tipologia con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
  - d. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
  - e. gli estremi dell'autorizzazione ambientale di cui al Titolo II del D. Lgs 490/99 se già ottenuta ovvero la richiesta per il suo rilascio ove necessaria ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
  - f. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste;
  - g. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
  - h. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - i. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
  - l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;
  - m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.
2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti permanenti devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:
  - a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio con particolare riferimento agli ambiti di cui all'articolo 16, comma 2, e alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 3. Le foto non devono essere manomesse né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;
  - b. elaborati grafici di rilievo e progetto, redatti in scala adeguata ed opportunamente quotati, della facciata dell'edificio, da cui risulti l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale ad esso. Il disegno del prospetto completo non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso;  
*ovvero*  
disegno quotato del mezzo o impianto pubblicitario comprensivo dell'eventuale struttura di sostegno sia che venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario nonché il rispetto dei limiti e delle caratteristiche previsti dal presente Regolamento.  
In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo;
  - c. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi o gli impianti vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
    - c.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
    - c.2 l'esatto punto di collocazione del mezzo o impianto pubblicitario;
    - c.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata;
    - c.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
  - d. dichiarazione, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine, comprese le vetrofanie;
  - e. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
  - f. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria.Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.
3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e da tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.

4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, dall'articolo 69 e dall'articolo 70.

#### **Articolo 67**

##### **Domanda per mezzi e impianti temporanei e relativi allegati**

1. Nella domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere riportati:
  - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita IVA del richiedente;
  - b. l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c. la data d'inizio e quella della fine della diffusione dei messaggi pubblicitari;
  - d. la sommaria descrizione dell'impianto e la o le tipologie con riferimento alle definizioni date dal presente Regolamento;
  - d. gli estremi del nulla osta tecnico comunale se già ottenuto ovvero la sua richiesta ove necessario;
  - e. l'eventuale presenza del vincolo di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 490/99 e gli estremi del conseguente nulla osta ove già ottenuto ovvero attestazione che il vincolo non sussiste o che in presenza di esso non si rende necessario il nulla osta;
  - f. la contestuale richiesta per la concessione del suolo pubblico ove necessaria;
  - g. la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme regolamentari vigenti in materia, ivi incluse quelle relative all'imposta sulla e l'impegno a sottostare a tutte le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - h. l'impegno a rimuovere i mezzi o gli impianti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento;
  - i. il titolo in base al quale il richiedente ha la disponibilità dell'area o dell'edificio;
  - l. la legittimità della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività segnalata o pubblicizzata;
  - m. gli estremi di eventuali precedenti pratiche edilizie inerenti il mezzo o l'impianto ovvero i locali interessati.
2. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi ed impianti temporanei devono essere allegati gli elaborati e la documentazione di cui all'elenco che segue:
  - a. documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori, non istantanee, di formato minimo cm 15x10, applicate su cartoncino formato A4, che illustrino dettagliatamente l'area ed il punto d'installazione e l'ambiente circostante ovvero la facciata dell'intero edificio. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni in quanto l'ipotesi di collocazione deve risultare da specifica elaborazione della documentazione fotografica (rendering). Gli estremi del richiedente e dell'oggetto della richiesta con la relativa ubicazione vanno riportati sul cartoncino ;
  - b. elaborati grafici, in idonea scala ed opportunamente quotati, che illustrino i mezzi o gli impianti da utilizzare corredati da planimetria con riportata la posizione o le posizioni previste per l'installazione;
  - c. illustrazione del messaggio pubblicitario da esporre anche mediante documentazione fotografica o depliant illustrativi;
  - d. rappresentazione planimetrica, in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, se paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati. Sulla planimetria occorre specificare:
    - d.1 la proprietà dell'area (pubblica o privata);
    - d.2 l'esatto punto di collocazione dei mezzi o impianti pubblicitari;
    - d.3 la distanza del lato più esterno dalla carreggiata di ciascun mezzo o impianto;
    - d.4 l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e dopo l'ubicazione oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. All'esterno dei centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e dopo l'ubicazione in progetto;
  - e. dichiarazione, ove necessaria in relazione al tipo di manufatto, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e deve essere firmata dal soggetto richiedente oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.
  - f. eventuale nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, comprensivo della documentazione atta a dimostrare che si riferisce a quanto oggetto di istanza di autorizzazione;
  - g. documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quando si tratti di manufatti dotati di luce propria.Nel caso di illuminazione indiretta gli elaborati debbono illustrare compiutamente le relative modalità ed apparati.
3. Gli elaborati di cui al precedente comma debbono essere presentati in duplice copia ed essere sottoscritti dal richiedente e dal tecnico abilitato quando riguardano aspetti strutturali o impiantistici ed una copia, recante gli estremi del provvedimento sarà restituita in allegato all'autorizzazione.
4. Nel caso la richiesta riguardi anche il nulla osta tecnico comunale o l'autorizzazione ambientale alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, rispettivamente, dall'articolo 69 e dall'articolo 70.

#### **Articolo 68**

##### **Istruttoria**

1. L'ufficio di cui all'articolo 64 cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti, oltre che dal presente Regolamento, dal Codice e dal Regolamento di Attuazione nonché del Piano Generale degli Impianti una volta divenuto efficace.
2. Quando la collocazione di impianti o mezzi pubblicitari implichi, a giudizio del Responsabile del procedimento, particolari problemi legati alla viabilità o al traffico contingenti e non contemplati dal presente Regolamento o dal Piano, sono richiesti i pareri tecnici del Servizio Ufficio Tecnico Urbanistico e/o del Comando Polizia Municipale al

fine di effettuare una istruttoria aderente al caso specifico. I pareri sono acquisiti necessariamente qualora la domanda afferisca anche la concessione del suolo pubblico al fine di stabilire la compatibilità con il traffico e le caratteristiche costruttive e dimensionali della strada o dello spazio interessati; detti uffici possono formulare anche prescrizioni al fine di consentire l'attività richiesta.

3. L'autorizzazione deve essere rilasciata, entro il termine di 60 giorni dall'acquisizione al protocollo della domanda. Qualora il richiedente presenti contestualmente più domande per un numero di impianti superiore a cinque o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a cinque, il predetto termine è fissato in 90 giorni.

4. I termini di cui al comma precedente possono essere sospesi, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, se il Responsabile del procedimento ritiene necessario acquisire chiarimenti o documentazione integrativa diversa da quella prescritta dall'articolo 69 o dall'articolo 70.

5. In caso di mancato ricevimento entro il termine posto, non superiore a 60 giorni, nella richiesta di integrazione la domanda viene automaticamente archiviata dandone contestuale notizia al richiedente.

6. Qualora l'ufficio preposto accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico - amministrativi prescritti dall'articolo 66 o dall'articolo 67, ovvero dall'articolo 70 nel caso di interventi in zona sottoposta a tutela ambientale, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.

7. Una volta completati gli accertamenti istruttori o divenuta efficace l'autorizzazione ambientale il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente precisando nella comunicazione la documentazione necessaria per il rilascio del titolo ivi incluso il pagamento dei diritti di cui all'articolo 81.

Qualora la documentazione necessaria non venga prodotta entro il termine di 90 giorni la domanda sarà archiviata dandone contestuale comunicazione al richiedente.

8. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione, che deve intervenire nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, deve essere notificato, anche a mezzo del servizio postale, al richiedente e comunicato al soggetto preposto alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità nonché a tutti gli uffici eventualmente coinvolti nello specifico procedimento.

9. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso necessiti acquisire d'ufficio l'autorizzazione ambientale di cui all'articolo 70 e ricominciano a decorrere una volta che la stessa sia divenuta efficace.

10. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'ufficio competente, o al concessionario, per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per le verifiche di competenza anche ai fini dell'applicazione dell'imposta.

11. Al fine del rispetto dei termini di conclusione del procedimento, gli uffici o organi consultivi facenti parte dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a rispondere alla richiesta di parere entro il termine di 20 giorni decorso il quale l'ufficio competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, salvi i casi di pareri obbligatori vincolanti che coinvolgono problematiche ambientali o paesaggistico - territoriali o che siano connessi con l'occupazione del suolo pubblico.

### **Articolo 69**

#### **Nulla osta tecnico**

1. Nel caso in cui vengano collocati impianti o altri mezzi pubblicitari in vista di strade facenti parte del demanio comunale o in attesa di essere inserite nello stesso, gli interessati all'ottenimento del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda in bollo al Servizio Tecnico LL.PP. allegando, in duplice copia, la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, lettere a., c., e d. o all'articolo 67, comma 2, lettere a., b. c. e d. a seconda del tipo di impianto o mezzo pubblicitario.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda deve essere rilasciato il nulla osta o emesso il motivato diniego.

3. È facoltà del richiedente richiedere il nulla osta contestualmente alla domanda. In tal caso i termini per il procedimento si sommano e la documentazione da allegare deve comprendere anche quella necessaria per il rilascio del nulla osta individuata nel precedente comma 1.

### **Articolo 70**

#### **Autorizzazione ai fini ambientali**

1. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 490/99 è soggetta alla disciplina dell'articolo 157 dello stesso decreto legislativo.

2. In conseguenza la collocazione lungo le strade, o in vista da esse, ricadenti in ambiti vincolati nonché in altre aree soggette alla stessa tutela è subordinata, oltre che al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 62 ove necessaria, al rilascio di specifica autorizzazione ai fini ambientali. A tal fine le domande sono soggette al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo, comunque denominato, chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione integrata in base al disposto dell'articolo 39 della L. R. 31/1997.

3. La domanda di cui all'articolo 65 deve essere integrata da specifica richiesta regolarmente bollata, ai fini del precedente comma, ed oltre alla documentazione di cui all'articolo 66, deve essere corredata dei seguenti allegati:

a. 1 marca da bollo di importo corrente da applicare sull'originale del provvedimento;

b. 3 copie della documentazione fotografica, di tipo non istantaneo, applicata su cartoncino recante gli estremi del richiedente e l'oggetto della domanda relativa all'ambito oggetto di intervento con riportata la simulazione dell'intervento proposto;

c. 3 copie del progetto comprendente:

c.1 lo sviluppo planimetrico dell'area, in scala adeguata, sul quale sia indicata l'esatta ubicazione del punto di installazione dell'impianto pubblicitario;

c.2 il bozzetto a colori del messaggio pubblicitario o della tipologia dello stesso c.3 il manufatto da installare con le relative caratteristiche costruttive e le finiture d. 3 copie della relazione tecnica ed illustrativa.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ambientale può essere presentata anche disgiuntamente da quella per l'installazione del mezzo o impianto pubblicitario. In tal caso l'atto autorizzatorio dovrà essere allegato alla domanda di cui all'articolo 65.

5. L'autorizzazione ai fini ambientali non si rende necessaria per:

- a. l'esposizione di adesivi e iscrizioni poste sulle vetrine, porte e finestre;
- b. i mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine;
- c. le targhe professionali o di esercizio non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 73;
- d. la pubblicità esposta o effettuata in forma provvisoria;
- e. ogni altra fattispecie che non incida sullo stato dei luoghi sottoposti a tutela.

6. Il procedimento si svolge secondo la specifica disciplina data dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia nonché delle norme regolamentari dell'Ente ivi inclusa l'individuazione dell'Area funzionale competente.

#### **Articolo 71**

##### **Autorizzazione alla pubblicità fonica**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

2. Per la pubblicità inerente iniziative politiche si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia ivi compreso il rilascio della relativa autorizzazione.

#### **Articolo 72**

##### **Variazione del messaggio pubblicitario**

1. La variazione del messaggio pubblicitario, nei casi di pubblicità permanente, deve essere preceduta da comunicazione all'ufficio di cui all'articolo 64 solo nel caso in cui comporti modifiche a particolari prescrizioni date dall'autorizzazione ovvero al formato e tipologia dell'impianto. In tale ultimo caso deve essere allegato il bozzetto del nuovo mezzo pubblicitario.

2. La variazione, in assenza di provvedimento di diniego o di comunicazione entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione al protocollo della comunicazione, si intende autorizzata.

3. Il presente articolo non si applica agli impianti posti in essere mediante procedura concorsuale per i quali valgono le specifiche disposizioni dettate dal bando di concorso ovvero dal contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione.

#### **Articolo 73**

##### **Casi di esenzione dall'autorizzazione**

1. Fermo restando l'obbligo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui al Titolo IV, salvi i casi di riduzione ed esenzione di cui, rispettivamente, agli articoli 57 e 58, sono esenti dall'autorizzazione di cui all'articolo 65:

- a. i cartelli "Vendesi - Affittasi" di cui all'articolo 11, comma 11, quando hanno una superficie non superiore a 200 cmq.;
- b. l'insieme di cartelli, iscrizioni, ed altri mezzi pubblicitari non luminosi collocati nelle vetrine di cui all'articolo 42 fatta eccezione per le fattispecie di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo;
- c. i cartelli autoportanti non luminosi di cui all'articolo 34, comma 4, quando hanno superficie non superiore a 250 cmq.;
- d. le transenne mobili di cui all'articolo 28, comma 8;
- e. la pubblicità con veicoli limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 31, comma 7;
- f. la pubblicità sui veicoli di cui all'articolo 30;
- g. la pubblicità fonica limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 29, comma 2;
- h. la pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati di cui all'articolo 32;
- i. il volantinaggio di cui all'articolo 37 fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- l. la pubblicità nei cantieri limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 38, comma 1;
- m. la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico;
- n. la pubblicità esente dall'imposta di cui all'articolo 54 fatta eccezione per le insegne di cui alla lettera i. del comma 1 dello stesso articolo;
- o. l'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni.

2. L'esenzione dall'autorizzazione non esime dall'obbligo di rispettare le condizioni e le prescrizioni date dal presente Regolamento per le fattispecie individuate nel precedente comma.

### **CAPO III - Caratteristiche ed efficacia dell'autorizzazione**

#### **Articolo 74**

##### **Caratteristiche dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed ha validità triennale ed è rinnovabile purché sussista la conformità alla disciplina vigente al momento dell'istanza di rinnovo di cui all'articolo 75.
2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed a tal fine è sufficiente la presentazione della sola domanda in bollo recante gli estremi dell'atto da volturare, che deve essere ancora efficace ed in corso di validità, da produrre entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 91. Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino al rilascio od al diniego del provvedimento di voltura. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 78, comma 8, per i casi di subentro.
3. L'autorizzazione è rilasciata con salvezza dei diritti di terzi che debbono essere fatti valere nelle sedi previste.
4. L'autorizzazione oggetto del presente regolamento include anche la concessione del suolo pubblico nel caso in cui vi sia l'occupazione di esso nel rispetto della specifica normativa regolamentare e di quanto previsto dall'articolo 82.
5. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza. Il mancato possesso formale così come la mancata esibizione sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 88.

#### **Articolo 75**

##### **Rinnovo dell'autorizzazione**

1. Decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.
2. Per le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del Codice o che, comunque, non contengano la prescrizione relativa alla validità triennale le modalità per il rinnovo sono quelle date dall'articolo 93.
3. Nel caso di inutile decorso del termine di cui ai commi 1 e 2 la domanda sarà considerata come riferita a nuova autorizzazione.
4. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della autorizzazione originaria e deve recare in allegato una autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e del permanere delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti, nonché di conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione non può essere concesso se non è stato regolarmente effettuato il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti.
6. Nel caso in cui la domanda di rinnovo non sia accolta, motivatamente, l'impianto o il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.
7. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'ufficio di cui all'articolo 64 indipendentemente dall'ufficio comunale o Ente che ha rilasciato il provvedimento originario.
8. L'autorizzazione è tacitamente rinnovabile per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Tale disposizione vale anche nei casi di subentro.
9. Il rinnovo, nel caso in cui sia prevista l'occupazione del suolo pubblico, non può essere ammesso qualora non sussistano più le condizioni, motivate, per la concessione del suolo pubblico. In tali fattispecie il rinnovo è subordinato ai pareri di cui all'articolo 68 comma 2.
10. Nel caso di aree o immobili sottoposti alla tutela di cui al Titolo I del D. Lgs. 490/99 il rinnovo può avvenire solo in vigenza della validità dell'autorizzazione ambientale ovvero, in caso di intervenuta decadenza, solo previo il rilascio di nuova autorizzazione ambientale.

#### **Articolo 76**

##### **Installazione delle strutture autorizzate**

1. Il rilascio dell'autorizzazione abilita l'immediata installazione dell'impianto che deve comunque avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio.
2. Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve darne comunicazione all'ufficio di cui all'articolo 64, entro il termine di cui al precedente comma, esplicitando la volontà di non procedere alla collocazione richiesta. La rinuncia può essere espressa anche in qualsiasi momento del procedimento istruttorio; in tal caso sono comunque dovuti i diritti connessi alla presentazione ed agli adempimenti istruttori.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione includa la concessione del suolo pubblico la mancata espressione di rinuncia crea il presupposto per l'applicazione della relativa tassa e degli altri oneri collegati all'atto.
4. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, è ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione a cura del quale deve essere eseguito.
5. Sono pure ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti o delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
6. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del titolare ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

#### **Articolo 77**

##### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- b. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze, ivi incluse le fattispecie di cui all'articolo 11, comma 20;
  - c. procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione accertate dagli uffici competenti o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - d. applicare su ogni impianto o mezzo pubblicitario autorizzato, la targhetta di identificazione di cui all'articolo 14, nel rispetto delle condizioni poste dallo stesso articolo.
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o a quanto eventualmente prescritto dai regolamenti condominiali.
  3. Il titolare dell'autorizzazione, o suo avente causa, deve utilizzare le strutture destinate alla pubblicità, comunque definite dal presente Regolamento, per tale scopo e non può mantenerli in assenza della diffusione di messaggi per un periodo di oltre 180 giorni dalla installazione ovvero dalla rimozione del precedente messaggio. Non costituisce messaggio pubblicitario l'avviso di disponibilità del mezzo o dell'impianto.

#### **Articolo 78**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo per l'esercizio dell'attività pubblicizzata ovvero l'accertata illegittimità della destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività;
  - c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
  - d. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione fatti salvi i connessi provvedimenti sanzionatori;
  - e. la mancata collocazione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - f. la fattispecie di cui all'articolo 80, comma 3;
  - g. il decorso del termine di validità dell'autorizzazione in assenza della domanda di rinnovo.
2. Nei precedenti casi permane comunque, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento della tassa prevista fino alla intervenuta decadenza, nonché di ogni altro onere collegato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'avvenuta decadenza deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

#### **Articolo 79**

##### **Revoca e rinuncia alla autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata:
  - a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - b. in caso di modifica dell'assetto viabilistico o del traffico cui consegua l'incompatibilità con quanto oggetto dell'autorizzazione fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 19;
  - c. nel caso di mancato pagamento nei termini della tassa per l'occupazione del suolo pubblico quando dovuta.
2. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con diritto al rimborso della tassa eventualmente già versata a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.
3. La revoca, così come la rinuncia, deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione a cura del proprietario o, qualora questi non vi provveda, a cura dell'Ente ed in danno dell'inadempiente secondo quanto in proposito disposto dal presente Regolamento

#### **Articolo 80**

##### **Sospensione o modifica**

1. L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 19, può essere sospesa o modificata sia nei termini che nelle condizioni specifiche. In caso di sospensione nasce il diritto al rimborso per la tassa eventualmente già versata.
2. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione notificata all'interessato almeno 30 giorni prima.
3. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.
4. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi ai sensi del presente articolo, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento. La ricollocazione avviene, di norma, secondo i principi contenuti nell'articolo 58, comma 2, del Regolamento di Attuazione.
5. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione. Qualora lo spostamento avvenga in località

appartenente a categoria diversa da quella originaria, si procede all'applicazione della tariffa di competenza, provvedendo, se occorre, al relativo conguaglio.

6. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova collocazione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

#### **CAPO IV - Diritti per il rilascio e tassa per l'occupazione di suolo pubblico**

##### **Articolo 81**

##### **Corrispettivi e diritti**

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento in materia di imposta sulla pubblicità, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 65 comporta il pagamento del corrispettivo e dei diritti individuati dal comma 2 dell'articolo 4 e definiti dal presente articolo.

2. Per l'applicazione della tassa per la concessione del suolo pubblico si rinvia al disposto:

a. dell'articolo 64, comma 3, per quanto concerne il provvedimento;

b. dell'articolo 82, per quanto concerne la quantificazione.

3. Il corrispettivo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in un importo minimo di € 27,90 ed un importo massimo di € 83,80 da applicare in relazione alla tipologia dell'impianto e del mezzo pubblicitario.

4. L'importo minimo è dovuto per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità provvisoria mentre quello massimo per gli impianti e mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 6,00.

5. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale sarà definita la gradualità dell'importo di cui al comma 3. Fino all'adozione di detto provvedimento, fatte salve le fattispecie già definite al comma 4, l'importo è applicato nella misura media.

6. I diritti di esame sono equiparati a quelli dovuti in precedenza per le pratiche soggette ad autorizzazione edilizia.

7. In sede di prima applicazione i diritti di cui al comma precedente sono così quantificati:

a. rimborso spese stampati e accertamenti .....€ 12,90

b. diritti di esame .....€ 8,60

c. rimborso spese postali .....€ 5,30

8. Gli importi di cui ai commi precedenti sono aggiornati con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il primo adeguamento dovrà avvenire entro un biennio dalla data di esecutività del presente Regolamento.

9. L'ufficio di cui all'articolo 64 provvede alla comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale – secondo il disposto dell'articolo 405, comma 3, del Regolamento di Attuazione.

10. I diritti di cui al precedente comma 6 devono essere corrisposti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, anche a sanatoria, o del rinnovo.

11. Il corrispettivo di cui al precedente comma 3 deve essere corrisposto prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, anche a sanatoria, o del rinnovo.

12. Qualora in sede di rilascio del nulla osta tecnico di cui all'articolo 69 l'ufficio preposto ravvisi la necessità di subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad un deposito cauzionale o alla prestazione di una polizza fideiussoria, ne darà motivazione nel provvedimento con la contestuale quantificazione.

13. L'ufficio di cui all'articolo 67 provvederà agli adempimenti conseguenti al disposto del comma precedente ivi inclusi la restituzione del deposito o lo svincolo della polizza, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio che l'ha richiesta.

##### **Articolo 82**

##### **Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.**

1. Nei casi in cui l'autorizzazione rappresenti anche concessione di suolo pubblico, il titolare è tenuto, a partire dalla data di validità del provvedimento, al pagamento della tassa per l'occupazione commisurata alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e come disciplinato dallo specifico regolamento, cui si rimanda per l'individuazione di tempi, modalità e coefficienti moltiplicatori della tariffa base.

##### **Articolo 83**

##### **Non applicabilità della tassa**

1. Sono sottratti, pur se collocati su suolo pubblico, alla disciplina concernente l'applicazione della tassa per l'occupazione di cui al citato regolamento, i seguenti casi particolari di pubblicità :

a. affidamento di pubblicità esterna in gestione a terzi attraverso convenzione;

b. impianti concessi per le affissioni dirette;

c. pubblicità effettuata su cavalcavia e passerelle;

d. pubblicità su pensiline e paline fermata bus;

e. pubblicità con frecce direzionali per strutture ricettive;

g. pubblicità obbligatoria per legge.

2. Fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali di cui all'articolo 4, la disciplina particolare nei singoli casi, anche per l'aspetto economico, avrà come riferimento rispettivamente l'atto di affidamento in gestione, la convenzione,

la gara di appalto, la specifica normativa che pone la pubblicità come obbligo di legge o che la disciplina in base al principio di specialità.

## **CAPO V - Attività di controllo e sanzioni**

### **Articolo 84**

#### **Vigilanza e controlli**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati secondo la normativa vigente, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata nonché sullo stato di conservazione, di buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

### **Articolo 85**

#### **Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione**

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o alla presentazione di una denuncia di cessazione, i relativi impianti e mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora non si ottemperi a detto obbligo, vi provvede l'ufficio di cui all'articolo 64, previa diffida ed in danno dell'inadempiente.

3. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del D. Lgs. 507/93 e del successivo articolo 87.

### **Articolo 86**

#### **Rimozione e sequestro di impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento o dal D. Lgs. 507/93.

2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Regolamento o del D. Lgs. 507/93.

3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.

4. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.

5. La procedura di cui al comma 3 dovrà essere altresì adottata nel caso di impianti o mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione. Nel caso in cui il manufatto pubblicitario, per la sua collocazione o stato d'uso, possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità, la rimozione potrà avvenire immediatamente.

6. Con apposito provvedimento, predisposto dall'ufficio che ha proceduto alla rimozione, gli impianti e i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

7. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, potranno attivare il procedimento per l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché la rimozione delle affissioni abusive.

### **Articolo 87**

#### **Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato**

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune può essere ritirato dagli interessati previo pagamento delle spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, nonché di altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.

2. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle soprattasse di legge.

3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

4. Nel caso in cui un medesimo soggetto, e per la stessa tipologia di impianto, reiteri per oltre tre volte il comportamento che ha portato alla rimozione del materiale questo può essere sequestrato ai fini della successiva confisca.

### **Articolo 88**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni date dall'articolo 23 del Codice, come recepite dal presente Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 11 dell'articolo 23 del Codice.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 12 dell'articolo 23 del Codice.

3. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, ovvero nel caso in cui detta dichiarazione risulti infedele, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del D. Lgs. 507/93.

4. Alle violazioni relative alle disposizioni date dal presente Regolamento in materia di svolgimento della pubblicità, nonché a quelle date con i provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24 25 del D. Lgs. 507/93.
5. Nel caso di installazione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 89.
6. Le violazioni alle disposizioni date dal presente Regolamento, quando integrano fattispecie diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis 26 del D. Lgs. 267/00 graduata in funzione della tipologia della violazione stessa.
7. Con apposito provvedimento, in applicazione al disposto del presente Regolamento, viene definita la gradualità della sanzione in relazione alle seguenti fattispecie:
- a. difformità alle disposizioni di cui:
    - a1. all'articolo 28, comma 3 oltre alla sanzione accessoria della rimozione come disposto dallo stesso comma 3;
    - a2. all'articolo 31 oltre alla sanzione accessoria della rimozione o dell'oscuramento per le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo;
    - a3. all'articolo 38, commi 1 e 2 oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
  - b. violazione al disposto dell'articolo 24, comma 6, penultimo periodo, per ciascun cartello tipo "trespolo" oltre quelli consentiti, nonché sanzione accessoria della rimozione applicabile anche nel caso di avvenuta scadenza del termine posto per il mantenimento;
  - c. mancata rimozione delle preinsegne di cui all'articolo 25, comma 3 entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
  - d. violazione al disposto dell'articolo 25, comma 6, ultimo periodo, per ciascuna preinsegna oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
  - e. mancata rimozione delle transenne di cui all'articolo 28, comma 8 oltre alla sanzione accessoria della rimozione espressamente prevista dallo stesso comma;
  - f. esposizione provvisoria di locandine in violazione al disposto dell'articolo 36, comma 2 con la specificazione che la sanzione è dovuta per ogni accertamento;
  - g. violazione conseguente al mancato inserimento del messaggio previsto all'articolo 37, comma 2;
  - h. volantaggio di cui all'articolo 40;
  - i. omessa comunicazione della variazione del messaggio pubblicitario in violazione al disposto dell'articolo 72, comma 1;
  - l. omessa o ritardata presentazione della domanda di voltura in violazione alle disposizioni date dall'articolo 74, comma 2;
  - m. mancata esibizione dell'atto autorizzatorio in violazione al disposto dell'articolo 74, comma 5;
  - n. violazione al disposto dell'articolo 77, comma 3, oltre alla sanzione accessoria della rimozione.
8. Qualora nelle fattispecie elencate al precedente comma sia prevista la sanzione accessoria della rimozione questa avviene secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 86.
9. Il procedimento di cui all'articolo 86 si applica inoltre a tutte le fattispecie in cui la rimozione degli impianti o mezzi pubblicitari sia prevista dalle disposizioni del presente Regolamento.
8. Nel caso di reiterazioni delle violazioni cui consegue la sanzione della rimozione in via principale o accessoria si applica anche il disposto dell'articolo 87, comma 4.
9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 7 le sanzioni amministrative sono applicate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 689/81.
10. Il *piano* di cui all'articolo 9 può introdurre, con le proprie norme, ulteriori sanzioni amministrative rispetto a quelle di cui ai precedenti commi ovvero apportare modifiche alle stesse.

## **TITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI**

#### **CAPO I - Norme transitorie**

##### **Articolo 89**

###### **Definizione bonaria delle violazioni - Termini e modalità**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 507/93, articolo 24, comma 5bis, introdotto dall'articolo 10, comma 1, della legge 28/12/01, n. 448 (finanziaria 2002) è consentita la sanatoria delle violazioni in materia di installazione di impianti e mezzi pubblicitari, ivi incluse le disposizioni in materia di imposta.
2. A tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'ufficio di cui all'articolo 64, predispone un avviso pubblico per rendere nota tale disposizione sulla base dei seguenti criteri:
  - a. la sanatoria può riguardare gli impianti ed i mezzi installati in assenza di autorizzazione purchè gli stessi siano conformi alle disposizioni del presente Regolamento nonché del Codice e del Regolamento di Attuazione;
  - b. la sanatoria può riguardare i mezzi e gli impianti pubblicitari che ancorchè autorizzati al momento dell'installazione non siano stati interessati da istanza o autorizzazione di rinnovo triennale ove dovuto;
  - c. non sono ammissibili a sanatoria gli impianti ed i mezzi pubblicitari soggetti alla disciplina di cui all'articolo 10.
3. L'istanza di sanatoria deve essere presentata, in carta semplice, entro il termine stabilito nell'avviso pubblico e che non potrà essere comunque superiore a novanta giorni. L'istanza deve consentire di individuare in maniera

inequivocabile l'ubicazione e la tipologia dell'impianto nonché l'epoca di installazione e recare, ove presenti, gli estremi dell'autorizzazione iniziale.

4. L'istanza di cui al precedente comma deve essere presentata per ciascun mezzo o impianto fatta eccezione per il caso in cui questi riguardino un unico esercizio o attività. Le istanze di regolarizzazione presentate a seguito dell'avviso emanato nel 1998 saranno istruite d'ufficio e nel caso riguardino mezzi o impianti non più esistenti, si prenderà atto dell'avvenuta rimozione.

5. Il rilascio della sanatoria può essere condizionato ad interventi di modifica del manufatto per renderlo conforme alle disposizioni del presente Regolamento; a tal fine il Responsabile del procedimento può acquisire il parere della Commissione Edilizia o dell'organismo comunque denominato chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione.

6. Il rilascio della sanatoria è subordinato al preventivo pagamento:

a. della sanzione di cui al secondo comma dell'articolo 24 del D. Lgs. 507/93;

b. dei diritti dovuti in base alle disposizioni del presente Regolamento;

c. dell'importo dovuto per la regolarizzazione dell'eventuale imposta evasa.

7. Il provvedimento in sanatoria avrà le stesse caratteristiche, efficacia e durata di quello autorizzatorio a regime purché, siano soddisfatti i corrispondenti adempimenti.

8. In caso di inammissibilità, da pronunciarsi con specifico provvedimento, si applicano i procedimenti disciplinati dagli articoli 85,86,87.

9. Qualora per la definizione del procedimento si rendesse necessaria della documentazione integrativa questa dovrà essere fornita entro il termine posto nella richiesta che non potrà essere superiore a trenta giorni. L'inutile decorso di tale termine comporterà l'improcedibilità dell'istanza ed il conseguente diniego della sanatoria.

10. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine posto per la definizione di quello disciplinato dall'articolo 89.

11. Ove ne ricorrano i presupposti trova applicazione quanto disposto dall'articolo 58 del Regolamento di Attuazione.

#### **Articolo 90**

##### **Repressione abusivismo**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità predispone una rilevazione degli impianti e mezzi pubblicitari esistenti con l'indicazione della legittimità o meno dell'impianto accertato.

2. Entro i successivi novanta giorni l'ufficio di cui all'articolo 64, avvalendosi della collaborazione del concessionario, se è in essere, predispone l'elenco degli impianti e mezzi pubblicitari da rimuovere secondo la procedura disciplinata dagli articoli 85,86,87.

3. I soggetti destinatari di tali provvedimenti che non si siano avvalsi della definizione agevolata di cui all'articolo 89 possono conseguire la sanatoria, ricorrendone i presupposti, previa specifica istanza di autorizzazione postuma redatta nelle forme di quella preventiva. Il rilascio è subordinato al pagamento di quanto stabilito all'articolo 89 del quale si applica, per queste fattispecie, anche quanto disposto dai commi 5, 7 e 8 dello stesso articolo.

## **CAPO II - Norme finali**

#### **Articolo 91**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di scadenza della seconda pubblicazione della delibera consiliare con il quale è stato approvato fatta eccezione per le disposizioni del Titolo IV che hanno efficacia a far data dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93.

2. Della avvenuta esecutività sarà data pubblicità a mezzo pubblicazione sul BUR, sul sito ufficiale dell'Ente ed a mezzo manifesti.

#### **Articolo 92**

##### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Capo I° del d. lgs.15/11/93, n. 507 nonché le disposizioni del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

#### **Articolo 93**

##### **Adeguamento alle norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è più consentito il mantenimento di insegne e di altri mezzi pubblicitari non conformi alle norme in esso contenute ed a quelle previste dal Codice o dal Regolamento di Attuazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 10.

2. Per le insegne e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada ed iscritti a ruolo, si dovrà, entro i termini di cui all'articolo 89, richiedere l'autorizzazione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

3. Le disposizioni che precedono e quelle di cui all'articolo 89 hanno validità anche per le insegne ed altri mezzi pubblicitari collocati in aree e su edifici vincolati, purché provvisti dei nulla osta o autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 490/99 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali variazioni del titolare del provvedimento autorizzatorio a suo tempo rilasciato o della posizione fiscale iscritta a ruolo, possono essere consentite dietro presentazione di apposita istanza in bollo.
5. L'istanza di cui all'articolo 89 deve essere presentata anche nel caso di modifica, rispetto a quanto autorizzato, del posizionamento, delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche e grafiche dei mezzi pubblicitari.
6. Per permettere l'adeguamento degli impianti esistenti, provvisti di autorizzazione od iscritti a ruolo, alle nuove norme del presente Regolamento ed al Piano Generale degli Impianti, verranno rilasciate nuove autorizzazioni.
7. Dalla disposizione di cui al comma precedente sono escluse le insegne di esercizio ed i mezzi pubblicitari relativi all'attività svolta negli esercizi a cui si riferiscono ferma restando la necessaria legittimità della destinazione d'uso dei locali interessati.
8. Nei termini di cui all'articolo 90 saranno rese note sia le norme di cui al presente Regolamento che le procedure per l'adeguamento alle stesse, mediante il ricorso ai consueti e più diffusi strumenti d'informazione.
9. Trova applicazione, ove compatibile, il disposto dell'articolo 58 del Regolamento di Attuazione.

### **CAPO III - Abrogazioni**

#### **Articolo 94 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
  - a. il Regolamento comunale della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione Consiliare n. 76 del 15 dicembre 1994;
  - b. ogni altro atto o provvedimento in contrasto o non coerente con le disposizioni del presente Regolamento salvo che gli stessi non vengano, motivatamente, reiterati.

# Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari

## ALLEGATO B

### Tariffe sulla pubblicità e diritti di affissione

-Pubblicità ordinaria con insegne, cartelli, locandine, standardi o altri mezzi fissi da 5 a 5.5 mq per mq:  
euro 11.36 annuale **(cod. 1)**

euro 1.14 per un periodo inferiore a tre mesi **(cod. 2)**

-Pubblicità luminosa con insegne, cartelli, locandine, standardi o altri mezzi da 5 a 5.5 mq per mq:

euro 16.53 annuale **(cod. 3)**

euro 1.65 per un periodo inferiore a tre mesi **(cod. 4)**

-Per pubblicità ordinaria con insegne che superano i 5.5 mq fino a 8.5 mq la tariffa è maggiorata del 50%:

euro 17.04 annuale **(cod. 5)**

euro 1.70 per periodi inferiori a tre mesi **(cod.6)**

-Per pubblicità ordinaria con insegne superiori a 8.5 mq la tariffa sarà aumentata del 100%

Euro 22.72 annuale **(cod.7)**

Euro 2.27 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 8)**

-Per pubblicità luminosa con insegne superiori a 5.5mq fino a 8,5mq la tariffa sarà aumentata del 50%

Euro 24.79 annuale **(cod. 9)**

Euro 2.48 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 10)**

-Per pubblicità luminosa con insegne superiori a 8.5mq la tariffa sarà aumentata del 100%

Euro 33.04 annuale **(cod. 11)**

Euro 3.31 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 12)**

-Pubblicità effettuata tramite mezzi per conto altrui la tariffa sarà uguale a quella ordinaria se in forma semplice invece sarà maggiorata del 100% se prodotta con insegne luminose

Euro 11.36 semplice **(cod. 13)**

Euro 1.14 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 14)**

Euro 22.72 luminosa **(cod. 15)**

Euro 2.27 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 16)**

-Pubblicità effettuata per conto proprio con veicoli intestati all'impresa l'imposta è dovuta al comune dove sono domiciliati i suoi agenti e sarà la seguente:

euro 89.24 per automezzi con portata superiore a 3000kg **(cod.17)**

euro 59.50 per automezzi con portata inferiore a 3000kg **(cod. 18)**

euro 29.75 per tutti gli altri veicoli non compresi nelle precedenti categorie di veicoli **(cod. 19)**

-Per pubblicità effettuata mediante pannelli luminosi variabili la tariffa sarà la seguente:

euro 33.05 annuale **(cod. 20)**

euro 3.31 inferiore a tre mesi **(cod. 21)**

Se la suddetta pubblicità è effettuata per conto proprio si avrà un sconto pari al 50% delle tariffe

-Pubblicità con proiezioni attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche la tariffa sarà la seguente:

euro 2.48 al giorno per i primi 30 gg **(cod.22)**

euro 1.24 al giorno per i successivi **(cod. 23)**

-Pubblicità con striscioni si applica la tariffa della normale pubblicità ovvero:

euro 11.36 per mq per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione **(cod. 24)**

-Pubblicità con aeromobili è la seguente:

euro 59.50 al giorno **(cod. 25)**

-Pubblicità con palloni frenati e simili è la seguente:

euro 29.75 al giorno **(cod. 26)**

-Pubblicità eseguita mediante volantinaggio è la seguente:

euro 2.48 per persona al giorno **(cod. 27)**

-Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili la tariffa è la seguente:

euro 7.44 per ciascun punto e per ciascun giorno **(cod. 28)**

**Per quanto riguarda insegne sotto i 5 mq l'imposta non è dovuta**

**Diritto sulle pubbliche affissioni**

-Per le pubbliche affissioni è dovuto, da chi richiede il servizio, un diritto a favore del Comune nelle seguenti misure:

euro 1.24 per i primi 10 gg. **(cod. 29)**

euro 0.37 per frazioni di 5 gg successive **(cod. 30)**

per ogni commissione inferiore ai 50 fogli l'importo è maggiorato del 50% euro 1.86 **(cod. 31)**

per i manifesti costituiti da da 8 a 12 fogli l'importo è maggiorato del 50% euro 2.79 **(cod. 32)**

per i manifesti costituiti da più di 12 fogli l'importo è maggiorato del 100% euro 3.72 **(cod. 33)**

Qualora si richieda espressamente che l'affissione venga effettuata in determinati spazi si avrà la maggiorazione del 100% del diritto

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale o entro i due giorni successivi l'importo sarà maggiorato del 10% con un minimo di euro 25.82

**N.B. Tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi prezzi unitari al mq come meglio definito nella tabella riassuntiva**

N.B. Ai sensi del D.Lgs. 25/06/08 n 112 convertito in Legge 06/08/08 n 133 (Decreto Brunetta), le tariffe e i diritti non possono essere modificati sino all'anno 2011 o all'istituzione del Federalismo Fiscale qualora entrasse in vigore prima di quella data.

## TABELLA RIASSUNTIVA

Cod.	TIPOLOGIA	NOTE	IMPORTO A MQ.
1	Insegna normale		€ 11,36
2	Insegna normale non superiore a 3 mesi		€ 1,14
3	Insegna luminosa		€ 16,53
4	Insegna luminosa non superiore a 3 mesi		€ 1,65
5	Insegna normale da 5,5 a 8,5 mq		€ 17,04
6	Insegna normale da 5,5 a 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 1,70
7	Insegna normale oltre 8,5 mq		€ 22,72
8	Insegna normale oltre 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 2,27
9	Insegna luminosa da 5,5 a 8,5 mq		€ 24,79
10	Insegna luminosa da 5,5 a 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 2,48
11	Insegna luminosa oltre 8,5 mq		€ 33,05
12	Insegna luminosa oltre 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 3,31
13	su automezzi normale		€ 11,36
14	su automezzi normale non superiore 3 mesi		€ 1,14
15	su automezzi luminosa		€ 22,72
16	su automezzi luminosa non superiore 3 mesi		€ 2,27
17	Automezzi portata > 30 q.	ANNUALE	€ 89,24
18	Automezzi portata < 30 q.	ANNUALE	€ 59,50
19	automezzi in generale	ANNUALE	€ 29,75
20	luminosa variabile		€ 33,05
21	luminosa variabile inferire 3 mesi		€ 3,31
22	proiezioni luminose per primi 30 gg	al giorno	€ 2,48
23	proiezioni luminose dopo i 30 gg	al giorno	€ 1,24
24	striscioni	ogni 15 gg.	€ 11,36
25	Aeromobili	al giorno	€ 59,50
26	Palloncini frenati o simili	al giorno	€ 29,75
27	Tramite volantaggio	al giorno x persona	€ 2,48
28	Fonica	al giorno	€ 7,44
Cod.	AFFISSIONI MANIFESTI	DIMENSIONI	IMPORTO A MQ.
	manifesti 70 x 100		
29	primi 10 giorni	al giorno	€ 1,24
30	giorni successivi - per 5 giorni o frazioni	al giorno	€ 0,37
31	se n. copie < n. 50 - maggiorazione 50%	al giorno	€ 1,86
32	manifesti costituiti da 8 / 12 fogli = + 50%	al giorno	€ 2,79
33	manifesti costituiti da +12 fogli = + 100%	al giorno	€ 3,72
	luogo di affissione a richiesta = + 100%		
	affissioni d'urgenza = +10% on un minimo di spesa di € 25,82		